

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 435**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D301/17

Roma, 2 agosto 2017

*Signora Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

*cordiali saluti,  
Anna Finocchiaro*

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **La base giuridica dello schema di decreto ed il quadro normativo di riferimento**

Lo schema di decreto é stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), che, in combinato disposto con l'articolo 1, delega il Governo, sulla base di appositi criteri, ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Detto articolo 17 ha, infatti, come finalità non solo il recepimento della direttiva 2015/2193/UE sui medi impianti di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW), ma anche un complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuta nella Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

In relazione ai medi impianti di combustione vi è l'obbligo di recepire la direttiva (UE) 2015/2193 entro il 19 dicembre 2017. In relazione alla disciplina generale degli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione, che necessita, pertanto, di un riordino. Esiste, inoltre, l'esigenza di aggiornare i valori limite di emissione previsti a livello statale per categorie di sostanze inquinanti, in quanto gli attuali limiti risalgono alla prima normativa organica in materia di emissioni in atmosfera introdotta circa 30 anni fa dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

La Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 rappresenta la norma quadro vigente in materia di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, pertanto, si riferisce anche agli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione). In particolare, il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti. Tali norme si applicano, in primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ambito fino ad oggi non coperto dalla legislazione europea (fatte salve particolari fattispecie, come gli stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti più importanti, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 si applica, invece, come "norma di settore", rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela. Gli stabilimenti disciplinati alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 sono soggetti, sul piano autorizzativo, all'autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o in forma generale). Per gli impianti termici civili trova applicazione, invece, una forma autorizzativa semplificata, attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell'installazione.

Con l'eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari stabilimenti (come gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati, fino ad oggi, oggetto di disciplina a livello europeo. Per tale motivo la materia dei medi impianti di combustione risulta disciplinata in modo eterogeneo dai diversi Stati membri: a differenza dell'Italia, in cui una completa disciplina delle emissioni per gli



impianti di combustione ad uso industriale è stata introdotta dal citato decreto 203/88, alcuni Paesi europei non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per i medi impianti di combustione.

### **L'istruttoria, le finalità ed i contenuti dello schema di decreto**

Lo schema di decreto introduce una serie di modifiche e di integrazioni alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 e, in particolare, al Titolo I, relativo agli stabilimenti produttivi, e al Titolo II, relativo agli impianti termici civili, nonché ai pertinenti allegati.

Lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 2016 ed il 2017, nell'ambito del Coordinamento previsto all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell'ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Nell'ambito del Coordinamento è stato, inoltre, richiesto all'Istituto Superiore di Sanità di effettuare un'istruttoria al fine di aggiornare i vigenti valori limite di emissione statali in relazione alle sostanze e in funzione della classificazione di tali sostanze. Sulla base dei contributi del Gruppo di Lavoro è stata predisposta una proposta che, in seguito, è stata sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento. Lo schema di decreto all'esame è il prodotto di tale procedimento e coniuga tutte le osservazioni delle autorità regionali e locali con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità.

Lo schema di decreto interesserà, in modo diretto, i seguenti destinatari:

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW;
- le autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare, le Regioni o le Province), nonché degli impianti termici civili,
- le autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare, le ARPA), nonché degli impianti termici civili.

Il primo obiettivo dello schema di decreto all'esame è quello di attuare la direttiva 2015/2193/UE nei termini prescritti, assicurando, per quanto attiene ai medi impianti di combustione, la piena conformità del nostro ordinamento alla legislazione europea.

Il secondo obiettivo generale, previsto dalla delega, è quello di assicurare un complessivo riordino della disciplina nazionale sugli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, prevista alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

Nell'ambito di tale obiettivo generale, i criteri di delega permettono di individuare alcuni obiettivi specifici:

- razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative;
- aggiornare i valori limite di emissione di legge, riferiti alle categorie di sostanze inquinanti;
- assicurare certezza ed efficacia al sistema dei controlli;
- aggiornare il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l'efficacia e la proporzionalità.

Gli aspetti da disciplinare, tenuto anche conto delle criticità che sono emerse nei primi dieci anni di applicazione della Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006, possono essere individuati facendo riferimento ai singoli criteri di delega previsti all'articolo 17 della citata legge n. 170/2016.



Per quanto attiene alla finalità di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative, è stata estesa la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie, al fine di superare le criticità nascenti dalla complessa procedura autorizzativa ordinaria attraverso uno strumento (l'autorizzazione generale) che permette, comunque, di condizionare l'esercizio degli stabilimenti a precisi valori limite e condizioni. Attesa l'esistenza di alcune criticità nei rapporti tra le procedure autorizzative di settore e quella relativa all'autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state, inoltre, introdotte norme finalizzate a coordinare i due ambiti.

L'estensione della possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, in luogo di quelle ordinarie, costituisce un importante vantaggio per tutti gli operatori. In particolare, lo schema di decreto all'esame prevede: la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali per tutte le tipologie di stabilimenti, eccettuate quelle in cui si utilizzano sostanze di particolare pericolosità; la possibilità di autorizzare impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali previa contestuale procedura di adesione alle stesse; la possibilità di realizzare, all'interno degli stabilimenti dotati di autorizzazione ordinaria, impianti e attività previsti nelle autorizzazioni generali, previa procedura di adesione.

Alla razionalizzazione delle procedure si è accompagnato un generale intervento di semplificazione dei vincoli, nel rispetto delle garanzie di tutela ambientale, in merito ad aspetti come: autorizzare, tra le fonti di emissioni diffuse, solo quelle che l'autorità competente ritiene necessario sottoporre a prescrizioni; permettere un controllo anche solo documentale per gli impianti di combustione aventi emissioni scarsamente rilevanti; escludere dall'autorizzazione i dispositivi destinati alle situazioni critiche o di emergenza, ove non si tratti di impianti che, pure in situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento; limitare le vigenti norme di aggregazione degli impianti di combustione ai soli impianti localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili; sostituire gli accertamenti dell'installatore di impianti termici civili con il semplice riscontro di una attestazione del produttore del modello circa il rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione.

A fronte di tale semplificazione lo schema di decreto all'esame ha anche introdotto, per alcuni medi impianti di combustione, per effetto della direttiva, un'estensione degli attuali obblighi di autorizzazione. Si prevede, sulla base della direttiva, l'estensione dell'obbligo di autorizzazione ad alcuni impianti minori (come gli impianti a metano, gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW), oggi non autorizzati. Tale impatto è in tutti i casi estremamente ridotto rispetto a quello che interesserà gli altri Paesi europei in quanto in Italia, come anzidetto, indipendentemente da un vincolo europeo, l'obbligo di autorizzazione per la maggior parte degli impianti di combustione di potenza inferiore a 50 MW è stato introdotto fin dal 1988.

Per quanto attiene alla finalità di aggiornare i valori limite di emissione di legge per le categorie di sostanze inquinanti, che rappresentano oggi in riferimento molto datato in quanto corrispondenti a quelli già previsti dal decreto 12 luglio 1990, è stato effettuato un aggiornamento (fondato su un nuovo criterio di classificazione delle sostanze) alla luce del contributo dell'Istituto Superiore di Sanità e dei più avanzati orientamenti regionali, verificando sempre che i valori limite nascenti dalla nuova classificazione possano essere rispettati con le migliori tecnologie disponibili. E' stato preso a riferimento, a tal fine, come base per definire le classi di sostanze, il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose.

In caso di previsione di nuovi valori limite di emissione, da parte dello schema di decreto in esame, i gestori degli stabilimenti esistenti dovranno porre in essere gli interventi volti ad assicurare il rispetto di tali limiti entro un termine stabilito.



Per quanto attiene più specificamente ai medi impianti di combustione lo schema di decreto all'esame, nel rispetto dei criteri di delega, indica valori limite e, per le zone soggette a situazioni critiche di qualità dell'aria, valori guida da valutare in sede autorizzativa. Le fonti di tutti questi valori sono la direttiva 2015/2193, la vigente normativa statale e le vigenti normative regionali. Si tratta, in altri termini, di valori limite che, anche quando non previsti dalla direttiva europea che si recepisce, risultano oggi applicabili alla luce delle migliori tecnologie disponibili. In tutti i casi, il periodo estremamente ampio previsto per l'adeguamento (termini individuati tra il 2025 e il 2030) permette di organizzare in modo adeguato l'investimento eventualmente necessario. In altri termini, valori limite e prescrizioni più avanzati di quelli europei, contenuti nello schema di decreto in esame, si giustificano in quanto stabiliti da anni dalla vigente normativa statale o in quanto corrispondenti a quelli previsti dalle vigenti normative regionali (si tratta, pertanto, di valori limite e prescrizioni che, anche quando non sono previsti dalla direttiva, sono certamente applicabili con le migliori tecnologie disponibili). Un arretramento dei limiti rispetto a quanto stabilito dalla vigente norma nazionale determinerebbe inoltre un possibile aumento delle emissioni rispetto al contesto attuale nazionale caratterizzato da superamenti diffusi dei valori limite di qualità dell'aria e da due procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per tali superamenti.

Per quanto attiene alla finalità di assicurare certezza e efficacia al sistema dei controlli, in un quadro attualmente caratterizzato da molte incertezze e divergenze applicative, è stato previsto che i sistemi di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore non possano essere usati a fini di accertamento di violazioni. E' stato conseguentemente previsto che, in caso di non conformità evidenziate con il monitoraggio del gestore, in luogo della sanzione, l'autorità impartisca prescrizioni per il ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento. E' fatto salvo solo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo (SME) a cui l'autorizzazione attribuisca anche funzione di mezzo per gli accertamenti dell'autorità (si ammette un utilizzo esteso alla finalità di controllo da parte dell'autorità competente, purché l'autorizzazione stabilisca tale possibilità).

Sul piano delle sanzioni, lo schema di decreto all'esame provvede ad aggiornare l'entità delle ammende previste per le fattispecie di maggiore rilievo, ammende mai modificate rispetto a quelle introdotte nel 1988.

Nell'ambito dell'attuazione degli specifici criteri di delega, lo schema di decreto in esame ha privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all'estensione di strumenti e procedure consolidati, la cui applicazione si sia, pertanto, già dimostrata fattibile. Per la semplificazione delle procedure autorizzative è stato esteso il ricorso alle autorizzazioni generali alle emissioni. Per l'aggiornamento dei valori limite di emissione per categorie di sostanze inquinanti è stato preso a riferimento, come base per definire le classi di sostanze, il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose. Per la gestione delle situazioni di non conformità è stato applicato il sistema delle prescrizioni alternative alle sanzioni, già applicato in molti settori dell'ordinamento. Tali opzioni assicurano, in generale, maggiori garanzie rispetto all'opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità non sia stata ancora verificata.

#### **L'articolazione generale dello schema di decreto**

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli e sei allegati.

L'articolo 1 prevede modifiche e integrazioni al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina degli stabilimenti produttivi).

L'articolo 2 prevede modifiche e integrazioni ai Titoli II-III della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina degli impianti termici civili),



L'articolo 3 modifica l'allegato I, Parti I, II, III e I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (in particolare, i valori limite di emissione per i medi impianti di combustione).

L'articolo 4 modifica gli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (rispettivamente: impianti e attività esclusi dall'obbligo di autorizzazione, criteri per il controllo e il monitoraggio delle emissioni, valori limite degli impianti termici civili).

L'articolo 5 prevede le norme finali.

L'articolo 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria

Gli allegati dello schema di decreto sono finalizzati a sostituire gli allegati o parte degli allegati del decreto legislativo n. 152/2006.

### **Illustrazione delle modifiche introdotte all'articolo 1:**

#### *Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*

**Articolo 267** del decreto legislativo 152/2006. Le modifiche sopprimono alcune norme oramai inattuali in quanto superate dagli sviluppi normativi degli ultimi anni.

**Articolo 268** del decreto legislativo 152/2006 sulle definizioni. Le modifiche proposte introducono o modificano alcune definizioni al fine di aggiornare quelle esistenti a quanto stabilito dalla direttiva 2015/2193. (articoli 2 e 3 della direttiva). Non sono state apportate modifiche al testo per quelle definizioni vigenti già rispondenti al dettato della direttiva. La definizione di gestore, in conformità all'impostazione della parte quinta, resta peraltro riferita allo stabilimento (includendo pertanto la nozione di gestore dell'impianto), e risulta pertanto più ampia rispetto a quella prevista dalla direttiva.

**Articolo 269** del decreto legislativo 152/2006 sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Le modifiche al comma 1-bis garantiranno un miglior coordinamento tra il procedimento autorizzativo di settore con quello dell'autorizzazione unica ambientale (AUA). Al comma 4 si prevede, ai fini di semplificazione, che le autorizzazioni debbano contenere prescrizioni per le emissioni diffuse solo in caso di effettiva necessità. Al comma 6 sono introdotte alcune norme di raccordo con l'articolo 272, comma 3, sulle autorizzazioni generali. Al comma 8-bis si disciplina il caso in cui, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, determinate sostanze emesse da un impianto modifichino la propria classificazione (relativa alla tossicità) rendendo necessaria la previsione di un valore limite più severo. Si prevede, in tal caso, che il gestore provveda ad adeguare il proprio impianto entro 4 anni dalla modifica della classificazione della sostanza informandone preventivamente l'autorità competente. La soppressione del paragrafo finale del comma 8 fa venir meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale sui criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali. Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Ai commi 8-bis e 9 si adeguano le vigenti disposizioni del testo unico alla nuova direttiva con riferimento alle informazioni da inviare all'autorità competente all'atto della richiesta di autorizzazione da parte del gestore e con riferimento alle attività che gli stessi gestori devono assicurare in caso di controllo da parte dell'autorità competente. (articoli 5 e 7 della direttiva).

**Articolo 270** del decreto legislativo 152/2006 relativo all'individuazione degli impianti. La modifica proposta al comma 1 introduce una norma di raccordo con l'articolo 272 sulle autorizzazioni generali. In tali casi è, infatti, la stessa autorizzazione generale a provvedere



preventivamente alle verifiche e valutazioni previste all'articolo 270. La soppressione del comma 3 fa venir meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale sui criteri per l'individuazione dei casi per il quale prescrivere il convogliamento delle emissioni da parte dell'autorità competente. Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Il comma 8-bis estende ai medi impianti di combustione il campo di applicazione dell'articolo 270.

**Articolo 271** del decreto legislativo 152/2006 sui valori limite di emissione e prescrizioni. L'articolo si riferisce alle modalità per la individuazione e la verifica dei valori limite di emissione degli stabilimenti. Tratta, pertanto, di norme riferite ad attività che in Italia sono condotte già da anni dalle autorità competenti (istruttoria autorizzativa e controlli).

Nel comma 4, in particolare, viene mantenuta, senza modifiche sostanziali, l'espressa previsione secondo la quale "i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155/2010 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti agli allegati I, II e III e V alla Parte Quinta anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria". Il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva, che invece subordina l'introduzione di valori di emissione più restrittivi alla condizione che sia accertato che "l'applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria", è giustificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell'aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. Alla luce di tale circostanza, un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull'aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di qualità dell'aria.

La soppressione del comma 2 fa venir meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale sui valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili. Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria, anche alla luce dell'aggiornamento dei valori limite dell'allegato I prevista nello schema di decreto all'esame in attuazione della direttiva 2015/2193. Al comma 5 si introduce un riferimento esplicito alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili emanate o in via di emanazione a livello europeo, quale base di riferimento per la determinazione dei valori limite da applicare agli impianti. I commi 5-bis e 5-ter vengono aggiornati tenuto conto dell'adozione del decreto previsto dalla precedente normativa (DM 7 novembre 2016). Al comma 7 è stato eliminato il riferimento al decreto previsto al comma 2 in quanto tale comma è stato abrogato. Le modifiche al comma 14 sono finalizzate ad adeguare alle previsioni della direttiva le procedure di intervento del gestore in caso di guasto o malfunzionamento e le precauzioni da adottare in fase di avvio o arresto degli impianti. La modifica al comma 15 estende il campo di applicazione dell'articolo 271 ai medi impianti di combustione. Le modifiche ai commi da 17 a 20 e i nuovi commi 20-bis e 20-ter aggiornano, in coerenza con la direttiva 2015/2193 e mediante una opportuna semplificazione per le parti non trattate dalla direttiva, le procedure per l'effettuazione dei controlli da parte dell'autorità competente e le procedure di autocontrollo da parte del gestore. (articoli 7 e 8 della direttiva).

**Articolo 272** del decreto legislativo 152/2006. L'articolo prevede un'estensione delle possibilità di utilizzo delle autorizzazioni generali alle emissioni. Le modifiche previste al comma 1-bis introducono alcune semplificazioni circa la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente





rilevanti in termini emissivi. Le modifiche al comma 2 estendono la possibilità di previsione di autorizzazioni generali anche a tutta una serie di fattispecie non previste dalla previgente normativa, di fatto, semplificando l'azione amministrativa dell'autorità competente. Il comma 3 prevede la procedura di adesione alle autorizzazioni generali uniformando tale procedura alle nuove previsioni del comma 2 e estendendo la durata di tale autorizzazioni a 15 anni, in conformità a quanto previsto per le autorizzazioni ordinarie. Il comma 3-bis disciplina le autorizzazioni generali per i medi impianti di combustione in aderenza a quanto stabilito dalla direttiva 2015/2193. **(articolo 5 della direttiva)** Il comma 4, così come modificato, disciplina il rapporto tra le autorizzazioni generali e gli impianti che emettono sostanze "pericolose". La soppressione del comma 4-bis fa venir meno la previsione dell'adozione di un decreto ministeriale per la concessione di deroghe al comma 4. Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Il comma 5, fatte salve le previsioni della direttiva 2015/2193, aggiorna ed integra i casi in cui non deve essere applicato il titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006. Il comma 6 estende anche agli impianti di difesa nazionale contenenti medi impianti di combustione l'obbligo di autorizzazione, limitatamente agli stessi medi impianti e non ad eventuali attività accessorie contenute all'interno dello stabilimento, non essendo tali impianti oggetto di deroga dalla direttiva.

**Articolo 272-bis** del decreto legislativo 152/2006. L'articolo introduce una specifica possibilità per la normativa regionale di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tale previsione che razionalizza una serie di poteri già previsti dalle leggi regionali è stata introdotta anche in considerazione di un preciso impegno formulato dal Parlamento nei confronti del Governo.

**Articolo 273** del decreto legislativo 152/2006 sui grandi impianti di combustione. La modifica proposta al comma 9 mira a restituire completa coerenza fra le regole di aggregazione stabilite per i grandi impianti di combustione e quanto previsto al riguardo all'articolo 29 della direttiva 2010/75/CE sulle emissioni industriali. Il comma 13 è stato abrogato in quanto la specifica norma ivi prevista in materia di calcolo dei valori limite da applicare agli impianti di combustione presenti in una raffineria è stata superata dalle conclusioni sulle BAT che hanno disciplinato nel merito le stesse raffinerie.

**Articolo 273-bis** del decreto legislativo 152/2006 sui medi impianti di combustione. L'articolo è inserito ex novo per introdurre nel codice dell'ambiente la parte più corposa delle prescrizioni sui medi impianti di combustione che derivano dal recepimento della direttiva europea. Unica eccezione il comma 14, relativo ai valori limite di emissione degli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, fuori dal campo di applicazione della direttiva. Per tali impianti si disciplina il transitorio di adeguamento ai nuovi valori limite. I commi da 1 a 7 ed il comma 13 stabiliscono le procedure per le diverse tipologie di autorizzazione cui possono essere soggetti i medi impianti di combustione e le norme per la individuazione dei valori limite da prescrivere a seguito dell'istruttoria autorizzativa. I commi 8 e 9 definiscono le regole per l'aggregazione degli impianti ai fini della determinazione della potenza termica nominale. Il comma 10 elenca le tipologie di impianti e dispositivi esclusi dal regime dei medi impianti di combustione. Non sono indicate tra le esclusioni gli impianti di combustione alimentati a pollina in quanto tali impianti sono nel nostro ordinamento soggetti alle procedure di autorizzazione e di controllo di tutti gli impianti di combustione, con la sola specificità di appositi valori limite di emissione (stabiliti dai regolamenti comunitari) che sono stati riportati nelle tabelle del decreto. Le norme relative al registro documentale sui medi impianti di combustione presso le autorità competenti e all'accesso del pubblico alle informazioni ivi contenute sono definite ai commi 11 e 12. Le possibili esenzioni dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite sono regolamentate dai commi 15 e 16, mentre i commi 17 e 18 chiariscono le condizioni per differire l'obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione per alcune tipologie di impianto. Ai



commi 15 e 17 non sono riportati alcuni valori limite che la direttiva prevede siano da applicare anche in corso di deroga in quanto gli impianti interessati sono nel nostro ordinamento già da anni tenuti a rispettare valori limite più severi. I commi da 19 a 21, infine, definiscono le procedure da seguire in casi particolari di interruzione delle forniture di combustibili. **(articoli 2, 4, 5 e 6 della direttiva)**

**Articolo 274** del decreto legislativo 152/2006 sulla raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni. Vengono aggiunti i commi 8-bis e 8-ter con la finalità di disciplinare le modalità di raccolta e comunicazione dei dati sulle emissioni anche per i medi impianti di combustione coerentemente con le disposizioni europee. Nei commi 2 e 3 vengono soppresse alcune disposizioni non più attuali, relative ai grandi impianti di combustione. **(articolo 11 della direttiva)**

**Articoli 275 e 276** in materia di emissioni di COV. Le modifiche intervengono su punti molto limitati o su aspetti formali del decreto legislativo 152/2006, correggendo alcune criticità emerse nell'applicazione della vigente normativa. Nel caso dell'articolo 275 la modifica è motivata dalla complessità degli accertamenti relativi al rispetto dei valori bersaglio, con la conseguente necessità di attribuire un maggiore margine di discrezionalità all'autorità competente nella concessione di tali specifici valori. Nel caso dell'articolo 276 la norma è stata modificata in quanto per gli impianti ivi disciplinati il mancato rispetto dei valori di emissione e delle prescrizioni applicabili è motivo di violazione e non un presupposto per l'ottenimento di una autorizzazione.

**Articolo 277** del decreto legislativo 152/2006. La modifica corregge un refuso.

**Articolo 278** del decreto legislativo 152/2006 sui poteri di ordinanza. L'articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, disciplina i poteri dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione da parte del gestore. La modifica introduce una disposizione di raccordo con le previsioni dell'articolo 271 comma 20-bis, che regola i poteri dell'autorità competente in caso di accertamento di un superamento del valore limite derivante da un controllo. **(articoli 8 della direttiva)**

**Articolo 279** del decreto legislativo 152/2006 sulle sanzioni. Le modifiche riguardano l'incremento dell'entità delle ammende oggi previste, ammende che risalgono al 1988. Le violazioni già contemplate dalla vigente normativa coprono anche le fattispecie relative ai medi impianti di combustione, fatte salve quelle concernenti i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla direttiva, per le quali sono previste, al comma 3, sanzioni amministrative. **(articolo 16 della direttiva)**

**Articolo 280** sulle abrogazioni. Viene eliminato il riferimento ad una norma già abrogata.

**Articolo 281** del decreto legislativo 152/2006 sulle norme transitorie. Le modifiche riguardano l'aggiornamento di alcune norme procedurali. In particolare, i commi 1 e 2 sono eliminati in quanto contenenti norme riferite a termini temporali già superati. Ai commi 5 e 6 viene aggiornata la procedura per la modifica degli allegati della Parte Quinta del Testo unico ambientale. Le modifiche al comma 9 attribuiscono le competenze di un comitato mai istituito ad un altro organo già esistente da anni (il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155).

**Illustrazione delle modifiche introdotte all'articolo 2:**

Titolo II - Impianti termici civili



**Articolo 282** del decreto legislativo 152/2006 sul campo di applicazione degli impianti termici civili. Nel comma 2 viene introdotta una norma di raccordo con gli articoli 273 e 273-bis al fine di applicare anche agli impianti termici civili le regole di aggregazione previste per i medi e grandi impianti di combustione. Al comma 2-bis è introdotta una nuova procedura per la verifica delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione degli impianti termici civili. In particolare, con la nuova procedura non sarà più l'installatore a dover attestare l'idoneità al rispetto dei valori limite e la conformità alle caratteristiche costruttive dell'impianto termico ma il costruttore, con apposito documento di accompagnamento all'impianto stesso.

**Articolo 283** del decreto legislativo 152/2006 sulle definizioni. Al comma 1, lettera d-bis), è introdotta la definizione di medio impianto termico civile, in coerenza con la direttiva europea al comma 1, lettere i) ed m), è inserito un aggiornamento della normativa di riferimento. (**articolo 3 della direttiva**)

**Articolo 284** del decreto legislativo 152/2006. La modifica del comma 1 è giustificata dalla necessità di aggiornare la procedura di verifica dell'idoneità ai valori limite e la conformità alle caratteristiche tecniche a quanto introdotto all'articolo 282, comma 2-bis. Nei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si disciplina la procedura di registrazione per i medi impianti termici civili, posta a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto coerentemente con quanto disposto dalla direttiva 2015/2193. (**articolo 5 della direttiva**)

**Articolo 285** del decreto legislativo 152/2006 sulle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili. La modifica interviene su aspetti soltanto formali del testo.

**Articolo 286** del decreto legislativo 152/2006 sui valori limite degli impianti termici civili. Con le modifiche introdotte si adegua la vigente normativa sui valori limite per i medi impianti termici civili, a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193. Come previsto all'articolo 271, il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva, è giustificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell'aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. Alla luce di tale circostanza, un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull'aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di qualità dell'aria.

Al comma 1-bis vengono introdotti i riferimenti ai valori limite da rispettare per i medi impianti termici civili esistenti. Nei commi 2 e 2-bis si disciplinano le attività di controllo sugli impianti termici civili e le attività da porre in atto in caso di accertamento di non rispetto di un valore limite da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Al comma 2-ter si introducono gli atti che devono essere conservati in aggiunta al libretto di centrale per i medi impianti termici civili. (**articoli 6 e 7 della direttiva**)

**Articolo 288** del decreto legislativo 152/2006 su controlli e sanzioni. Le modifiche introdotte servono ad adeguare la vigente normativa alle modifiche introdotte all'articolo 282, comma 2-bis e a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193. Il comma 1 introduce una sanzione per il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all'articolo 282; il nuovo comma 1-bis è relativo, invece, alla previsione di sanzioni per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione in caso di violazioni delle norme relative alla registrazione dell'impianto termico civile. I commi 2, 3 e 3-bis sono aggiornati alla luce delle modifiche introdotte all'articolo



282, comma 2-bis I commi 3-ter, 4 e 5 aggiornano l'elenco delle violazioni con i riferimenti alle nuove disposizioni introdotte all'articolo 286, ai sensi della direttiva 2015/2193. Il comma 8 introduce un aggiornamento della normativa di riferimento. I commi 8-bis e 8-ter, infine, introducono nuovi obblighi sui controlli e la messa a disposizione dei dati, in coerenza con la direttiva 2015/2193. **(articolo 16 della direttiva)**

**Articolo 290** del decreto legislativo 152/2006 sulle norme transitorie. La modifica dell'articolo 290 del decreto legislativo 152/2006 interviene su aspetti soltanto formali del testo.

### Titolo III - Combustibili

**Articolo 294** del decreto legislativo 152/2006 sulle prescrizioni per il rendimento di combustione. Vengono introdotte modifiche funzionali all'adattamento della vigente normativa al progresso tecnico degli ultimi anni. In particolare, al comma 1 è introdotto l'obbligo per tutti gli impianti disciplinati al Titolo I, fatti salvi quelli ad emissioni scarsamente rilevanti e quelli esclusi, di dotarsi di un sistema di controllo della combustione che ottimizzi il rendimento. Al comma 3 la disposizione è replicata, introducendo opportune soglie, agli impianti termici civili.

#### **Illustrazione delle modifiche introdotte all'articolo 3:**

##### ALLEGATI alla parte quinta

**Allegato I** al decreto legislativo 152/2006 sui Valori limite e prescrizioni. Le modifiche hanno l'effetto di introdurre nuovi valori limite di emissione (e procedure di aggiornamento delle autorizzazioni rispetto ai nuovi valori limite). La Parte II, relativa ai valori limite per sostanze inquinanti, introduce, in particolare, un importante aggiornamento delle classi di rischio delle sostanze tossiche e dei relativi valori limite, in coerenza con le vigenti disposizioni comunitarie in materia. La Parte III, relativa ai valori limite per tipologia di impianto, è stata modificata in relazione ai medi impianti di combustione prevedendo appositi valori limite. Per tutte le tipologie di impianto sono state previste, in funzione del tipo di combustibile, apposite tabelle riferite rispettivamente ai valori applicabili agli impianti nuovi, ai valori applicabili agli impianti esistenti prima dell'adeguamento ed ai valori applicabili agli impianti esistenti a seguito dell'adeguamento. I valori limite sono stati individuati facendo riferimento ai valori previsti dalla direttiva, mantenendo, ove più severi, quelli previsti dalla normativa vigente. In aggiunta sono stati previsti, in alcuni casi di impianti alimentati a biomassa, valori guida (più severi di quelli della direttiva) per orientare gli strumenti pianificatori ed autorizzativi nelle zone in cui siano superati i vigenti valori europei di qualità dell'aria. Tali valori guida corrispondono in tutti i casi a limiti già vigenti ed applicati in alcune regioni italiane. L'aggiornamento dei limiti è stato, altresì, esteso agli impianti di combustione inferiori ad 1 MW sempre sulla base delle esperienze consolidate in alcune regioni. E' stata eliminata la Parte IV sulle raffinerie la cui disciplina è ad oggi interamente soggetta alle conclusioni sulle BAT previste nell'ambito della normativa sull'AIA. E' stata, infine, introdotta una nuova Parte IV-bis relativa alle informazioni da inserire nell'ambito della richiesta di autorizzazione o registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili. In alcuni casi i valori limite sono stati calcolati in riferimento ad un diverso tenore di ossigeno rispetto a quello utilizzato nella direttiva comunitaria per mantenere inalterate le modalità di calcolo già in uso in Italia in virtù della normativa vigente.

#### **Illustrazione delle modifiche introdotte all'articolo 4:**

**Allegato IV** al decreto legislativo 152/2006. Nella Parte I, oltre ad una migliore specificazione di due voci già esistenti nella vigente normativa, sono stati riformulate le voci che prevedevano tra gli



impianti in deroga impianti di combustione di potenza superiore al MW e sono introdotte nuove fattispecie di impianti in deroga.

**Allegato V** al decreto legislativo 152/2006. La modifica si è resa necessaria al fine di aggiornare i riferimenti contenuti nell'allegato V, tenuto conto delle modifiche introdotte dal presente provvedimento all'allegato I, Parte II.

**Allegato VI** al decreto legislativo 152/2006. Le modifiche aggiornano le procedure per i controlli delle autorità e per il monitoraggio del gestore sul rispetto dei valori limite di emissione. In particolare, il punto 2.3 precisa le modalità per la valutazione della conformità ai valori limite dei valori misurati in caso di misurazioni discontinue. Il nuovo punto 5-bis è interamente dedicato ai medi impianti prevedendo che l'archiviazione e la registrazione di una serie di dati, inclusi quelli previsti dai punti 2.7, 2.8, 3.2 e 5.4, sia effettuata con specifiche modalità. Nei punti 3.1, lettera d, e 3.3, invece, sono definite meglio alcune procedure per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. In particolare, si prevede l'attestazione dell'idoneità dei sistemi attraverso le procedure previste dalla norma EN 15267 e, in caso di impianti di maggiore rilievo, l'applicazione integrale della norma EN 14181. E', infine, introdotta una nuova Appendice 4-bis, relativa allo schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione, coerente con la direttiva comunitaria.

**Allegato IX** al decreto legislativo 152/2006. Le modifiche riguardano aggiornamenti dei valori limite di emissione per gli impianti termici civili, in coerenza con le disposizioni europee. In alcuni casi i valori limite sono stati calcolati in riferimento ad un diverso tenore di ossigeno rispetto a quello utilizzato nella direttiva europea per mantenere inalterate le modalità di calcolo già in uso in Italia in virtù della normativa vigente.

**L'articolo 5** prevede le norme finali. Il presente articolo dispone l'entrata in vigore del presente decreto (19 dicembre 2017) e introduce l'obbligo, per il gestore di uno o più impianti o attività in cui si utilizzano sostanze di particolare pericolosità, per i quali il provvedimento in esame esclude il ricorso all'autorizzazione generale, di chiedere, entro tre anni, l'autorizzazione di settore, di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 152 del 2006.

**L'articolo 6** introduce la clausola di invarianza finanziaria e dispone l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## Relazione tecnico-finanziaria

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa prevista all'articolo 6 dello schema di decreto, dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto del vincolo stabilito dalla legge di delegazione.

Per quanto attiene all'articolo 1:

- la modifica dell'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 abroga alcune norme oramai inattuali in quanto superate da sviluppi normativi intervenuti negli anni. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la modifica dell'articolo 268 del decreto legislativo 152/2006 introduce o modifica alcune definizioni. Pertanto, non prevedendo nuovi impegni e adempimenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la modifica dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 coordina il procedimento autorizzativo di settore con quello dell'autorizzazione unica ambientale (AUA). Trattandosi di procedimenti già esistenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la modifica dell'articolo 270 del decreto legislativo 152/2006 si riferisce alle modalità di convogliamento delle emissioni. Trattandosi di norme riferite ad adempimenti del gestore, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- la modifica dell'articolo 271 del decreto legislativo si riferisce alle modalità per la individuazione e la verifica dei valori limite di emissione degli stabilimenti. Si tratta di norme riferite ad attività (istruttoria autorizzativa e controlli) che da anni sono poste in capo alle autorità competenti (regioni, province e città metropolitane ed Arpa), i cui oneri sono coperti da tariffe. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la modifica dell'articolo 272 del decreto legislativo 152/2006 prevede un'estensione delle possibilità di utilizzo delle autorizzazioni generali alle emissioni da parte del gestore. Le attività amministrative propedeutiche alla predisposizione dell'autorizzazione generale sono coperte da tariffa a carico del gestore che aderisce a tale autorizzazione. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- la modifica dell'articolo 273 del decreto legislativo 152/2006 prevede alcuni correttivi alla disciplina dei grandi impianti di combustione. Trattandosi di norme riferite ad adempimenti del gestore, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'introduzione dell'articolo 273-bis del decreto legislativo 152/2006 è volta a recepire le norme europee sui medi impianti di combustione. Tali norme prevedono attività (il rilascio delle autorizzazioni, lo svolgimento dei controlli, ecc.) che sono, per la massima parte, già svolte dalle autorità competenti in base alla normativa vigente. In tutti i casi, le attività istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e le attività di controllo sono svolte con oneri a carico del gestore, coperti da tariffe. Tutte le altre norme introdotte dall'articolo sono riferite ad adempimenti del



gestore. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 274 del decreto legislativo 152/2006 prevede modalità di comunicazione dei dati sui medi impianti di combustione. Si tratta di obblighi informativi che gravano, in primo luogo, sui gestori degli stabilimenti, tenuti a trasmettere ad ISPRA ed al Ministero dell'ambiente i dati necessari per la predisposizione delle relazioni che quest'ultimo Ministero, sulla base di un rapporto elaborato da ISPRA, è tenuto ad inviare, ai sensi della direttiva, alla Commissione europea. Gli obblighi informativi posti in capo al Ministero dell'ambiente rientrano nelle competenze istituzionali di quest'ultimo. Analogamente le attività svolte da ISPRA sono riconducibili alle attività che questo Istituto svolge in via istituzionale in quanto organo tecnico di supporto del Ministero. Si precisa che per lo svolgimento di dette attività ISPRA si avvarrà delle risorse umane, finanziarie e delle dotazioni strumentali disponibili a legislazione vigente, sostanziosamente, dette attività, nella stesura di un rapporto ad opera del personale in ruolo e nella mera trasmissione telematica di dati forniti dai gestori degli stabilimenti interessati che non necessitano di ulteriore elaborazione.

La disposizione non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- le modifiche agli articoli 275, 276, 277 e 278 intervengono su punti molto limitati o su aspetti formali del decreto legislativo 152/2006. Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006 incrementa l'entità delle ammende oggi previste per le violazioni. Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 281 del decreto legislativo 152/2006 riformula alcune norme procedurali ed assegna le competenze di un comitato mai istituito ad un altro organo, già esistente da anni: si tratta dell'organismo di Coordinamento previsto all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per il cui funzionamento non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento ai soggetti che a qualsiasi titolo vi partecipano (art. 20, comma 3.).  
Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 2:

- la modifica dell'articolo 282 del decreto legislativo 152/2006 prevede una nuova procedura per la verifica delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione degli impianti termici civili. Trattandosi di un adempimento posto a carico del produttore, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 283 del decreto legislativo 152/2006 introduce o modifica alcune definizioni. Pertanto, non prevedendo nuovi impegni e adempimenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 284 del decreto legislativo 152/2006 introduce, per i medi impianti termici civili, una nuova procedura di registrazione posta a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 285 del decreto legislativo 152/2006 interviene su aspetti soltanto formali della normativa vigente. Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



- la modifica dell'articolo 286 del decreto legislativo 152/2006 aggiorna il quadro delle sanzioni per gli impianti termici civili ed il sistema dei controlli. Trattandosi di controlli già svolti dalle autorità competenti a normativa vigente e i cui oneri sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'articolo 290 del decreto legislativo 152/2006 interviene su aspetti soltanto formali della normativa vigente. Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Per quanto attiene all'articolo 3, la modifica dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 ha l'effetto di introdurre nuovi valori limite di emissione (adempimenti che gravano sui gestori degli stabilimenti) e procedure di aggiornamento delle autorizzazioni rispetto ai nuovi valori limite (vale a dire, procedure già svolte dalle autorità competenti a normativa vigente ed i cui oneri sono posti a carico del gestore). Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; inoltre la modifica dell'allegato I ha l'effetto di introdurre, in relazione ai medi impianti di combustione, attesi gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/2193, nuovi valori limite di emissione (adempimenti gravanti sui gestori degli stabilimenti) e procedure di aggiornamento delle autorizzazioni rispetto ai nuovi valori limite (vale a dire, procedure attualmente condotte dalle autorità competenti a normativa vigente ed i cui oneri sono posti a carico del gestore). Per questi motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 4:

- la modifica dell'allegato IV al decreto legislativo 152/2006 precisa alcune ipotesi di esclusione dall'obbligo di autorizzazione. Per tali motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'allegato VI al decreto legislativo 152/2006 aggiorna le procedure per i controlli delle autorità e per il monitoraggio del gestore sul rispetto dei valori limite di emissione. I controlli, in particolare, rappresentano attività svolte da anni dalle autorità competenti ed i cui oneri sono posti a carico del gestore. Il monitoraggio è invece un adempimento che grava sul gestore. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la modifica dell'allegato IX al decreto legislativo 152/2006 aggiorna i valori limite di emissione per impianti termici civili. Trattandosi di adempimenti che gravano solo sul soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Per quanto attiene all'articolo 5, esso prevede norme finali che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 inserisce, in conclusione, la clausola della invarianza della spesa.

La verifica della presenza lesione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha avuto esito

POSITIVO  
- 2 AGO, 2017

NEGATIVO  
Il Dirigente Generale dello Stato





Direttiva 2015/2193/UE	Schema di Decreto
<p>Articolo 1 (oggetto)</p> <p>La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni. La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).</p>	<p><i>Non espressamente recepito in quanto la vigente normativa già prevede valori limite e modalità di controllo per le emissioni di polveri, ossidi di azoto, biossido di zolfo e monossido di carbonio degli impianti di combustione.</i></p>
<p>Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>Comma 1</p> <p>1. La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.</p>	<p><i>Recepito attraverso le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. ff) e gg-bis), e dell'articolo 283, comma 1, lett. d-bis).</i></p> <p><i>Articolo 268, comma 1, lettere ff) e gg-bis)</i></p> <p><i>ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;</i></p> <p><i>gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti dall'allegato X alla parte quinta del presente decreto o con le biomasse rifiuto previste dall'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Un medio impianto di combustione è classificato come:</i></p> <p><i>1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;</i></p> <p><i>2) nuovo: il medio impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui al numero 1);</i></p> <p><i>Articolo 283, comma 1, lett. d-bis)</i></p> <p><i>d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;</i></p>
<p>Articolo 2, comma 2 in combinazione con l'articolo 4</p> <p>Comma 2. La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 4, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.</p> <p>Articolo 4 (Aggregazione)</p> <p>L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se: — gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o — tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 8.</i></p> <p><i>8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.</i></p>

<p>potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.</p>	
<p>Articolo 2, comma 3 (Elenco delle esclusioni)</p> <p>3. La presente direttiva non si applica:</p> <p>a) agli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;</p> <p>b) agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>c) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, come combustibile;</p> <p>d) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;</p> <p>e) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;</p> <p>f) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti; g) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;</p> <p>h) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore;</p> <p>i) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;</p> <p>j) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;</p> <p>k) ai reattori utilizzati nell'industria chimica;</p> <p>l) alla batteria di forni per il coke;</p> <p>m) ai cowpers degli altiforni;</p> <p>n) agli impianti di cremazione;</p> <p>o) agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;</p> <p>p) alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.</p>	<p><i>Recepito nell'elenco delle esclusioni dell'articolo 273bis, comma 10.</i></p> <p><i>10. Non costituiscono medi impianti di combustione:</i></p> <p><i>a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;</i></p> <p><i>b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;</i></p> <p><i>c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;</i></p> <p><i>d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;</i></p> <p><i>e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;</i></p> <p><i>f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;</i></p> <p><i>g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;</i></p> <p><i>h) reattori utilizzati nell'industria chimica;</i></p> <p><i>i) batterie di forni per il coke;</i></p> <p><i>l) cowpers degli altiforni;</i></p> <p><i>m) impianti di cremazione;</i></p> <p><i>n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;</i></p> <p><i>o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;</i></p> <p><i>p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;</i></p> <p><i>q) impianti di incenerimento o colcoincenerimento previsti dal titolo IIIbis alla parte quarta del presente decreto.</i></p> <p>L'esclusione degli impianti alimentati a stallatico di volatili non è recepita in quanto, in Italia, tali impianti sono già sottoposti ad autorizzazione di settore e soggetti a speciali valori limite riportati nelle tabelle dell'allegato.</p>
<p>Articolo 2, comma 4</p> <p>4. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.</p>	<p><i>Non recepito. Si conserva l'attuale assetto: regime in deroga ai sensi dell'articolo 272, comma 1 (esclusione da autorizzazione e valori limite) per gli impianti pilota di cui all'allegato IV, parte I, lett. jj), e regime ordinario per gli altri impianti utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo.</i></p>
<p>articolo 3, definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) «emissione», lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;</p> <p>2) «valore limite di emissione», la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 268, comma 1.</i></p> <p><i>1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:</i></p> <p><i>a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità</i></p>

<p>combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo;</p> <p>3) «ossidi di azoto» (NO<sub>x</sub>), l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);</p> <p>4) «polveri», particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;</p> <p>5) «impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;</p> <p>6) «impianto di combustione esistente», un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018;</p> <p>7) «nuovo impianto di combustione», un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;</p> <p>8) «motore», un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;</p> <p>9) «motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;</p> <p>10) «motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;</p> <p>11) «motore a doppia alimentazione», un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;</p> <p>12) «turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;</p> <p>13) «piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>14) «microsistema isolato», un microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE;</p> <p>15) «combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;</p> <p>16) «combustibile di raffineria», materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, incluso gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;</p> <p>17) «rifiuto», rifiuto definito tale all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>18) «biomassa»: a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperare il contenuto energetico; b) i seguenti rifiuti: i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie</p>	<p>dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;</p> <p>b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;</p> <p>c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;</p> <p>d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;</p> <p>e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;</p> <p>f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;</p> <p>g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm<sup>3</sup>/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;</p> <p>h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;</p> <p>i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;</p> <p>i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;</p> <p>i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);</p> <p>l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;</p> <p>m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;</p> <p>m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui</p>
---	---

alimentari di trasformazione, se è recuperata l'energia termica; iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; iv) rifiuti di sughero; v) rifiuti di legno a eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

19) «gasolio»: a) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19; o b) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

20) «gas naturale», metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti e altri costituenti;

21) «olio combustibile pesante»: a) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39; o b) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui al punto 19, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;

22) «ore operative», il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;

23) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto;

24) «zona», parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE.

*all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo. Si considerano in tutti i casi non sostanziali le modifiche previste all'articolo 272, comma 2, ultimo periodo;*

*n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);*

*o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;*

*p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;*

*q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;*

*r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio;*

*s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas;*

*t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;*

*u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo;*

*v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;*

*z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;*

*aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:*

*1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di*

progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter);

aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;

bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;

cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;

dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto;

ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'attività cui l'impianto è destinato;

ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:

1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;

2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;

3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);

gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti dall'allegato X alla parte quinta del presente decreto o con le biomasse rifiuto previste dall'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Un medio impianto di combustione è classificato come:

1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata

ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

2) nuovo: il medio impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui al numero 1);

gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;

gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;

gg-quinques) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;

gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;

hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;

ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

nn) capacità nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;

qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi organici prodotti da una attività e successivamente recuperati per qualsiasi finalità tecnica o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;

rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, per le attività ivi previste;

ss) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;

tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;

tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;

tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:

- 1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;
- 2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;

tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;

tt-quinques) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;

uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto;

uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;

vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;

zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;

aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più torri di caricamento;

bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;

ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello

	<p>stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;</p> <p>ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacità superiore ad 1 m<sup>3</sup>, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;</p> <p>eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o più cisterne rimovibili;</p> <p>eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui la vigente normativa preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;</p> <p>eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;</p> <p>eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;</p> <p>eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;</p> <p>eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti;</p> <p>eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;</p> <p>eee-octies) ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>): l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO<sub>2</sub>).</p> <p>Le definizioni di emissione e valori limite di emissione sono ricomprese nelle più estese definizioni già vigenti in Italia (la norma nazionale disciplina infatti valori limite di vario tipo e riferiti a tutte le sostanze inquinanti).</p> <p>La definizione di biomassa è ricompresa nella lett. gg-bis, con rinvio sia alle biomasse dell'allegato X, sia alle biomasse rifiuto dell'allegato II.</p> <p>Le definizioni di piccolo sistema isolato e di microsistema isolato non sono recepite in quanto tali sistemi non esistono in Italia.</p>
<p>Articolo 5 (autorizzazioni e registrazioni) Commi 1 e 2</p> <p>1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.</p> <p>2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1. gennaio 2024 nessun impianto di</p>	<p>Recepiti nell'articolo 273bis, commi 1-2 e 6-7, e nell'articolo 284, commi 2bis-2quater.</p> <p>Articolo 273-bis</p> <p>1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di tratta di installazioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto, all'autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in</p>



combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

*cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta del presente decreto sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.*

*2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis.*

*6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa quantomeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste al comma 5.*

*7. Entro il termine previsto al comma 6 sono altresì presentate:*

*a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;*

*b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;*

*c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta; tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;*

*d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla parte seconda del presente decreto in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti; tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dal comma 5.*

#### *Articolo 284*

*2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, parte V, alla Parte Quinta.*

*2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette*

	<p><i>all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, parte V, alla Parte Quinta.</i></p> <p><i>2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter, l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.</i></p>
<p>Articolo 5 Commi 3 e 8</p> <p>3. Gli Stati membri specificano la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I.</p> <p>8. Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché questa contenga le informazioni richieste a norma del presente articolo.</p>	<p><i>Recepiti attraverso l'applicazione delle vigenti procedure autorizzative (articoli 269, 272 e 284).</i></p>
<p>Articolo 5 comma 4</p> <p>4.L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla presentazione da parte del gestore delle informazioni di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa il gestore in merito a detta registrazione o all'avvio della procedura per la concessione dell'autorizzazione.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 13.</i></p> <p><i>13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l'autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.</i></p>
<p>Articolo 5 comma 5</p> <p>5.L'autorità competente tiene un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese le informazioni elencate nell'allegato I e le informazioni ottenute a norma dell'articolo 9. Gli impianti di combustione medi esistenti sono inclusi nel registro a partire dalla data di registrazione o dalla data di autorizzazione conformemente alla presente direttiva. L'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche via Internet, le informazioni contenute nel registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, commi 11 e 12.</i></p> <p><i>11. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, parte V, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, anche attraverso strumenti informatici, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</i></p> <p><i>12. I dati previsti dal comma 11 sono inseriti nel registro documentale:</i></p> <p><i>a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi;</i></p> <p><i>b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;</i></p>

	<p>c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e dal comma 7, lettere c) e d);</p> <p>d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis;</p> <p>e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove l'autorità competente aggiorni l'autorizzazione dopo il termine;</p> <p>f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro autorizzativo.</p>
<p>Articolo 5 commi 6 e 8</p> <p>6. Fatto salvo l'obbligo per gli impianti di combustione medi di essere in possesso di un'autorizzazione o di essere registrati, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.</p> <p>8. Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché questa contenga le informazioni richieste a norma del presente articolo.</p>	<p>Recepiti attraverso l'applicazione della vigente procedura di autorizzazione generale (articolo 272, commi 2-4)</p> <p>2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Possono essere inoltre stabilite apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista dall'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, le quali possono sottoporre tale installazione a requisiti e condizioni; l'adesione ha effetto di modifica non sostanziale dello stabilimento e l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista dall'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.</p> <p>3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore all'autorità competente una domanda di</p>

	<p>adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista dall'articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.</p> <p>3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, disciplinano anche le voci previste all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla Parte quinta.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:</p> <p>a) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360 FD, H360Df e H 360fd ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto dal presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.</p>
<p>Articolo 5, comma 7</p> <p>7. Per gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione contemplata dal capo II della direttiva 2010/75/UE, le prescrizioni del presente articolo si ritengono rispettate conformandosi a tale direttiva.</p>	<p>Recepito attraverso la regola generale dell'articolo 267, comma 3, ed i riferimenti all'autorizzazione integrata ambientale contenuti nell'articolo 273bis, commi 1-7.</p> <p>Articolo 267 comma 3</p> <p>3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al titolo III-bis della parte seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.</p>
<p>Articolo 6 (Valori limite di emissione)</p>	<p>Recepito nell'articolo 273bis, comma 3, e nell'articolo 286, commi 1</p>

<p>Commi 1 e 7</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, laddove applicabili, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II della presente direttiva si applicano agli impianti di combustione medi. I valori limite di emissione fissati nell'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera. Gli Stati membri interessati fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.</p> <p>7. Dal 20 dicembre 2018 le emissioni nell'aria di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.</p>	<p>e 1bis, e nelle tabelle riportate nell'allegato I, parte III, paragrafi 1), 3) e 4), e nell'allegato IX, sezioni 1, 2 e 3.</p> <p><i>Articolo 273bis</i></p> <p>3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, deve individuare, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.</p> <p><i>Articolo 286</i></p> <p>1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155/2010 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi, purché ciò sia necessario ad un miglioramento delle condizioni di qualità dell'aria utile al perseguimento ed al rispetto dei valori limite o valori obiettivo di qualità dell'aria.</p> <p>1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta del presente decreto e dalle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.</p> <p>Per le tabelle consultare i citati allegati al decreto</p>
<p>Articolo 6 Comma 2</p> <p>2.A decorrere dal 1° gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW pari o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell'allegato II.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 5.</i></p> <p>5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista al comma 3 e al comma 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.</p>
<p>Articolo 6 Comma 3</p> <p>3. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II. Gli Stati membri possono estendere il limite di cui al primo comma a 1 000 ore operative nei seguenti casi di emergenza o di condizioni straordinarie: — per la produzione di elettricità di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica principale di un'isola, — per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente fredde. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm<sub>3</sub>.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 15</i></p> <p>15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di tale alimentazione.</p>

	<p>La previsione dell'ultimo paragrafo del comma 3 non è riportata in quanto la vigente normativa già prevede valori di emissione per le polveri più severi di quelli applicabili ai fini della deroga.</p>
<p>Articolo 6 Comma 4</p> <p>4. Gli impianti di combustione medi esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato rispettano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2030.</p>	<p><i>Non recepito per l'assenza, in Italia, dei sistemi oggetto della deroga.</i></p>
<p>Articolo 6 Comma 5</p> <p>5. Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, a condizione che almeno il 50 % della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1 100 mg/Nm<sub>3</sub> per le emissioni di SO<sub>2</sub> e a 150 mg/Nm<sub>3</sub> per le polveri. Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi alimentati principalmente a biomassa solida, situati in zone nelle quali, secondo valutazioni effettuate a norma della direttiva 2008/50/CE, è garantita la conformità ai valori limite di tale direttiva, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per le polveri fissati nell'allegato II della presente direttiva. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dall'autorità competente sono pari al massimo a 150 mg/Nm<sub>3</sub> per le polveri. L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 17.</i></p> <p><i>17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti dal comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm<sup>3</sup>.</i></p> <p>La deroga prevista dalla seconda parte del comma 5 non è riportata in quanto la vigente normativa già prevede valori di emissione per le polveri più severi di quelli applicabili ai fini della deroga.</p>
<p>Articolo 6 Comma 6</p> <p>6. Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, utilizzati per il funzionamento di stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per i NO<sub>x</sub> fissati nella tabella 3 della parte 1 dell'allegato II.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 18</i></p> <p><i>18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.</i></p>
<p>Articolo 6 Comma 8</p> <p>8. Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. Qualora tale esonerazione sia concessa si applica, agli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm<sub>3</sub>.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 273bis, comma 16.</i></p> <p><i>16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di</i></p>

	<p>ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>.</p>
<p>Articolo 6 Comma 9</p> <p>9. Nelle zone, o parti di esse, che non rispettano i valori limite per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri valutano la necessità di applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione o in parti delle stesse, valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati nella presente direttiva, nel quadro dell'elaborazione di piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, a condizione che l'applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria.</p>	<p>Recepito nell'articolo 271, commi 4 e 5, e nell'articolo 286, comma 1.</p> <p>Articolo 271</p> <p>4. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155/2010 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti agli allegati I, II e III e V alla Parte Quinta, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.</p> <p>5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. A tal fine sono altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.</p> <p>Articolo 286 comma 1</p> <p>1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155/2010 ove necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori o degli obiettivi di qualità dell'aria.</p>
<p>Articolo 6 Commi 11 e 12</p> <p>11. L'autorità competente può accordare una deroga per un periodo massimo di sei mesi all'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7 relativamente alla SO<sub>2</sub> in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria. 28.11.2015 L 313/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese, ogni deroga concessa a norma</p>	<p>Recepito nell'articolo 273bis, commi 19-21.</p> <p>19. In caso di impossibilità di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all'allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di un'interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a sei mesi, all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.</p> <p>20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati</p>

<p>del primo comma.</p> <p>12.L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i dieci giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che è giustificata una proroga.</p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un mese in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.</p>	<p><i>esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.</i></p> <p><i>21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dell'ambiente alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.</i></p>
<p>Articolo 6 Comma 13</p> <p>13.Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante è calcolato: a) considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all'allegato II; b) determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; c) addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile,</p>	<p><i>Recepito nell'allegato I, parte III, paragrafo 1.4</i></p> <p><i>1.4. Impianti multicomcombustibile</i></p> <p><i>1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante</li> <li>- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili</li> <li>- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.</li> </ul> <p><i>1.4.2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato.</i></p> <p><i>1.4.3. Per gli impianti multicomcombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 o, se più restrittivi, i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nm<sup>3</sup>.</li> <li>- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm<sup>3</sup>.</li> </ul>
<p>Articolo 7 Obblighi del gestore Comma 1</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il monitoraggio delle emissioni a norma, come minimo, dell'allegato III, parte 1.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 271, comma 17, nell'allegato VI, e nell'articolo 286, comma 2.</i></p> <p><i>Articolo 271 comma 17</i></p> <p><i>17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non</i></p>



	<p><i>indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta, qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.</i></p> <p><i>Articolo 286 comma 2</i>  <i>2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. La parte III, sezione 1, dell'allegato IX alla Parte Quinta individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.</i></p>
<p><i>Articolo 7 Comma 2</i>  <i>2. Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento.</i></p>	<p><i>Recepito nell'allegato VI, punto 5bis.6.</i></p> <p><i>Allegato VI punto 5-bis.6</i>  <i>5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicompostibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui è utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che può determinare il livello più elevato di emissioni.</i></p>
<p><i>Articolo 7 Comma 3</i>  <i>3. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati del monitoraggio in modo tale da consentire la verifica dell'osservanza dei valori limite di emissione conformemente alle disposizioni dell'allegato III, parte 2.</i></p>	<p><i>Recepito nell'allegato VI, punto 5bis.2.</i>  <i>Allegato VI punto 5-bis.2</i>  <i>5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto nell'appendice 4-bis, i dati previsti dai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti dal punto 5.4, le comunicazioni previste dal punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 21, e 22.</i></p>
<p><i>Articolo 7 Commi 4 e 5</i>  <i>4. Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il gestore registra o conserva le informazioni che dimostrano il funzionamento effettivo e continuo di tale dispositivo.</i>  <i>5. Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti: a) l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente e, se del caso, la sua versione aggiornata e le informazioni connesse; b) i risultati del monitoraggio e le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4; c) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 8; d) un documento in cui sono registrati il tipo e il quantitativo di combustibili utilizzati nell'impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario; e) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate, come indicato al paragrafo 7. I dati e le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del primo</i></p>	<p><i>Recepito nell'allegato VI, punti 5bis.2 e 5bis.5, nell'articolo 286, commi 2-bis 2-ter, e nell'articolo 288, comma 8ter.</i></p> <p><i>Allegato VI punti 5-bis.2 e 5-bis.5</i>  <i>5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto nell'appendice 4-bis, i dati previsti dai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti dal punto 5.4, le comunicazioni previste dal punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 21, e 22.</i>  <i>5-bis.5. I dati previsti dal punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorità competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.</i></p>

comma sono conservati per un periodo di almeno sei anni.

*Articolo 286 commi 2-bis e 2-ter*

*2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, devono essere comunicate dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.*

*2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale devono essere allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:*

- a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater;*
- b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;*
- c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;*
- d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.*

*Articolo 288 comma 8-ter*

*8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell'autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità competente richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.*

Si prevedono obblighi di registrazione e archiviazione dei dati più estesi in quanto già imposti dalla vigente normativa per tutti gli impianti.

I dati relativi alle ore operative utilizzate nei regimi di deroga sono invece direttamente inviati alle autorità competenti ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 273bis.

**Articolo 7 Comma 6**

6. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, senza indebito ritardo e su richiesta di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5. L'autorità competente può formulare una tale richiesta allo scopo di verificare l'osservanza dei requisiti della presente direttiva. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 5.

*Recepito nell'allegato VI, punto 5bis.5, e nell'articolo 288, comma 8-ter.*

*Allegato VI 5-bis.5*

*5-bis.5. I dati previsti dal punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorità competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.*

*Articolo 288 comma 8-ter*

*8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente*

	<p><i>titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell'autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità competente richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.</i></p>
<p>Articolo 7 Comma 7  7. In caso di non conformità ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, il gestore adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le misure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri stabiliscono norme per quanto riguarda il tipo, la frequenza e il formato delle informazioni relative ai casi di non conformità che i gestori devono fornire all'autorità competente.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter, nell'allegato VI, punto 5bis.3, e nell'articolo 282, comma 2bis.</i></p> <p><i>Articolo 271 commi 14, 20-bis e 20-ter</i>  14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore ventiquattrore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista dal comma 22. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.</p> <p><i>20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.</i></p> <p><i>20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei</i></p>

	<p><i>valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 2.</i></p> <p><i>Allegato VI punto 5-bis.3</i>  <i>5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.</i></p> <p><i>Articolo 282 comma 2-bis</i>  <i>2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l' idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. Tale idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. Tali rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.</i></p>
<p><b>Articolo 7 Comma 8</b>        8. Il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della presente direttiva.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 269, comma 9, e nell'articolo 288, comma 8bis.</i></p> <p><i>Articolo 269 comma 9</i>  <i>9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.</i></p> <p><i>Articolo 288, comma 8bis</i>  <i>8-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fornisce all'autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta.</i></p>
<p><b>Articolo 7 Comma 9</b>        9. Il gestore garantisce che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi siano della durata più breve possibile.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 271, comma 14</i>  <i>14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile,</i></p>

	<p><i>deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le ventiquattro ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista dal comma 22. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.</i></p>
<p>Articolo 8 (Controlli di conformità) Commi 1 e 2</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori per le emissioni monitorate a norma dell'allegato III non superino i valori limite di emissione fissati nell'allegato II.</p> <p>2. Gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.</p>	<p>Recepiti nell'articolo 271, commi 17, 20, 20-bis e 20-ter, nell'allegato VI, e nell'articolo 288, comma 8.</p> <p>Articolo 271 commi 17, 20, 20-bis e 20-ter</p> <p><i>17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta, qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.</i></p> <p><i>20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformità accertate—nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.</i></p> <p><i>20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile,</i></p>

	<p><i>nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.</i></p> <p><i>20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 2.</i></p> <p><i>Articolo 288, comma 8</i></p> <p><i>8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</i></p> <p>Si rimanda inoltre al testo dell'allegato VI</p>
<p>Articolo 8 Comma 3 3. In caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura necessaria per assicurare il tempestivo ripristino della conformità.</p>	<p><i>Recepito nell'articolo 271, commi 20-bis e 20-ter, e nell'articolo 286, comma 2bis.</i></p> <p><i>Articolo 271 commi 20-bis e 20-ter</i> <i>20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.</i></p> <p><i>20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 2.</i></p>

	<p><i>Articolo 286 comma 2-bis</i></p> <p><i>2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, devono essere comunicate dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.</i></p>
<p><b>Articolo 9 (Modifiche agli impianti di combustione medi)</b></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. L'autorità competente aggiorna di conseguenza l'autorizzazione o la registrazione, a seconda del caso.</p>	<p>Recepito attraverso l'applicazione delle vigenti procedure di autorizzazione in caso di modifiche (articoli 269, comma 8, 272, comma 3, 283 comma 1 lettera h) e 284 comma 1 ).</p> <p><b>Articolo 269 comma 8</b></p> <p><i>8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.</i></p> <p><b>Articolo 272 comma 3</b></p> <p><i>3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista dall'articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. Tale</i></p>

	<p><i>procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.</i></p> <p><i>Articolo 283 comma 1 lettera h)</i></p> <p><i>h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;</i></p> <p><i>Articolo 284 comma 1</i></p> <p><i>1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.</i></p>
<p><b>Articolo 10 (Autorità competenti)</b>  Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.</p>	<p><i>Recepito attraverso il riferimento alle autorità attualmente competenti per le autorizzazioni e per i controlli (articolo 268, comma 1, lett. o) e p) ed articolo 283, lett. i), anche attraverso il rinvio alle norme sulle competenze in materia di autorizzazione unica ambientale e autorizzazione integrata ambientale.</i></p> <p><i>Articolo 268 comma 1 lettere o) e p)</i></p> <p><i>o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e</i></p>



	<p>per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;</p> <p>p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;</p> <p>Articolo 283 comma 1 lettera i)</p> <p>i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, o altra autorità indicata dalla legge regionale</p> <p>Ulteriori richiami avvengono anche attraverso il rinvio alle norme sulle competenze in materia di autorizzazione unica ambientale e autorizzazione integrata ambientale</p>
<p>Articolo 11 (Relazioni)</p> <p>1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2026 e il 1<sup>o</sup> ottobre 2031, una relazione con le informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa. La prima relazione di cui al primo comma comprende una stima delle emissioni totali annue SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri originate da impianti di combustione medi, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.</p> <p>2. Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 1<sup>o</sup> gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di CO e qualsiasi informazione disponibile sulla concentrazione delle emissioni di CO originate da impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità. 28.11.2015 L 313/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT</p> <p>3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione. La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15.</p> <p>4. La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e dell'articolo 6, paragrafo 12.</p> <p>5. Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi 3 e 4, la Commissione è coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente</p>	<p>Recepito nell'articolo 274, comma 8bis.</p> <p>8-bis. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:</p> <p>a) entro il 1<sup>o</sup> gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità;</p> <p>b) entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2026 ed entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all'applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.</p>
<p>Articolo 16 (Sanzioni)</p>	<p>Recepito negli articolo 279 e 288</p>

<p>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 19 dicembre 2017, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.</p>	
<p><b>Allegato I</b>  <b>INFORMAZIONI CHE IL GESTORE È TENUTO A FORNIRE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE</b></p> <p>1. Potenza termica nominale (in MW) dell'impianto di combustione medio.</p> <p>2. Tipo di impianto di combustione medio (motore diesel, turbina a gas, motore a doppia alimentazione, altro motore o altro impianto di combustione medio).</p> <p>3. Tipo e percentuale di combustibili utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all'allegato II.</p> <p>4. Data di messa in funzione dell'impianto di combustione medio oppure, nel caso in cui non si conosca la data esatta di messa in funzione, la prova del fatto che la messa in funzione è avvenuta prima del 20 dicembre 2018.</p> <p>5. Settore di attività dell'impianto di combustione medio o del complesso o del complesso industriale, in cui è utilizzato (codice NACE).</p> <p>6. Numero previsto di ore operative annue dell'impianto di combustione medio e carico medio in esercizio.</p> <p>7. Nel caso in cui venga fatto uso dell'esonerazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, una dichiarazione firmata dal gestore che l'impianto di combustione medio sarà in funzione per un numero di ore non superiore a quello indicato in tali paragrafi.</p> <p>8. Nome e sede legale del gestore e, nel caso degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l'impianto.</p>	<p><i>Recepito nell'allegato I, parte IV-bis.</i></p> <p><i>Allegato I Parte IV-bis</i>  <i>Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili</i></p> <p><i>1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:</i></p> <p><i>a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi,</i>  <i>b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies),</i>  <i>c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi,</i>  <i>d) Potenza termica nominale,</i>  <i>e) Numero previsto di ore operative annue,</i>  <i>f) Carico medio di processo,</i>  <i>g) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.</i>  <i>h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.</i></p> <p><i>2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:</i></p> <p><i>a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto,</i>  <i>b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies),</i>  <i>c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi,</i>  <i>d) Potenza termica nominale,</i>  <i>e) Numero previsto di ore operative,</i>  <i>f) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018.</i></p>
<p><b>Allegato II</b>  <b>VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6</b></p>	<p><i>Recepito nelle tabelle riportate nell'allegato I, parte III, paragrafi 1), 3) e 4), e nell'allegato IX, sezioni 1, 2 e 3.</i></p> <p>I valori limite di polveri, ossidi di azoto e biossido di zolfo inseriti nelle tabelle dei medi impianti di combustione corrispondono a quelli della direttiva, salvi i casi in cui sono stati mantenuti valori più severi previsti dalla vigente normativa. In caso di impianti ad uso produttivo localizzati in zone ove si registrano superamenti dei valori limite comunitari di qualità dell'aria si prevedono alcuni valori guida per indirizzare i piani di qualità dell'aria, le normative regionali e le autorizzazioni.</p>
<p><b>Allegato III, parte I</b>  <b>Monitoraggio delle emissioni da parte del gestore</b></p>	<p><i>Recepito nell'articolo 271, commi 14, 17 e 18, nell'allegato VI, paragrafo 5-bis, nell'articolo 286, comma 2, e nell'allegato IX, sezioni 1, 2, 3 e 4.</i></p>

	<p>In caso di misurazioni periodiche si prevede una effettuazione quantomeno annuale, essendo tale la frequenza minima attualmente imposta dalle vigenti autorizzazioni.</p> <p>Non si prevedono limitazioni rispetto alle sostanze da monitorare, potendo le vigenti autorizzazioni imporre l'obbligo di monitoraggio per tutte le sostanze inquinanti emesse dall'impianto.</p>
Allegato III, parte II Valutazione della conformità	<i>Recepito nell'articolo 271, commi 14, 17 e 18, nell'allegato VI, paragrafo 5-bis, nell'articolo 286, comma 2, e nell'allegato IX, sezioni 1, 2, 3 e 4.</i>

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170**

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega prevista all'articolo 17 della legge 12 agosto n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), che prevede sia il recepimento della direttiva UE 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione, sia, in via più generale, il riordino della disciplina degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, previste nella Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'intervento normativo è necessario in quanto:

- in relazione ai medi impianti di combustione esiste l'obbligo di recepire la direttiva UE 2015/2193 entro il 17 dicembre 2017;

- in relazione alla disciplina generale degli stabilimenti, sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, molteplici criticità relative all'applicazione della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale richiede, pertanto, un riordino. Esiste, inoltre, la necessità di aggiornare i valori limite di emissione previsti a livello statale per categorie di sostanze inquinanti, in quanto gli attuali limiti risalgono alla prima normativa organica in materia di emissioni in atmosfera introdotta circa 30 anni fa (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).

Lo schema di decreto all'esame è coerente con il programma di Governo, in quanto attua i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni. E', inoltre, coerente con l'azione di Governo finalizzata a superare, attraverso interventi mirati di riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti, le criticità relative al rispetto di valori limite europei di qualità dell'aria in diverse zone del territorio italiano.

#### 2. Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina generale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera è rappresentata dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte che si riferisce anche agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione).

In particolare, il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti.

Tali norme si applicano, in primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ambito fino ad oggi non coperto dalla legislazione europea (fatte salve particolari fattispecie, come gli stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica invece come norma di settore, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela.

Gli stabilimenti previsti alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti, sul piano autorizzativo, all'autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o generale).

Per gli impianti termici civili si applica invece una forma autorizzativa semplificata, attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell'installazione.

### **3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto introduce una serie di modifiche e di integrazioni alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, al Titolo I, relativo agli stabilimenti produttivi, e al Titolo II, relativo agli impianti termici civili, nonché nei pertinenti allegati.

Non sono previste modifiche di altri atti normativi.

### **4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in relazione sia alla forma, sia ai contenuti del provvedimento, in quanto è coerente con i criteri di delega legislativi e garantisce la conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo. Per quanto attiene alla materia regolata, la tutela dell'ambiente appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, la cui legislazione può, pertanto, stabilire sia le norme di principio, sia le norme di dettaglio, nonché stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.

### **5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Lo schema di decreto riproduce l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali previsto dalle norme primarie vigenti in materia (Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e, pertanto, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze di tali autorità. Essendo la materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva, la legislazione statale può stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.

In linea generale, la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua valori limite e prescrizioni e rimette alla normativa regionale, ai piani regionali di qualità dell'aria ed alle autorizzazioni alle emissioni il potere di introdurre valori limite e prescrizioni più severi.

### **6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Lo schema di decreto in esame rispetta i principi dell'articolo 118 della Costituzione in quanto non interviene sul vigente riparto delle competenze amministrative già previsto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (riparto secondo cui le funzioni amministrative e di controllo su impianti ed attività fonte di emissioni in atmosfera sono esercitate dalle autorità regionali e locali).

### **7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate in quanto l'intervento normativo non modifica alcun atto diverso dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Lo schema di decreto all'esame non contrasta con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione statale nella materia della tutela dell'ambiente, rispettando i principi individuati dalla Corte Costituzionale in relazione ai rapporti che devono sussistere tra Stato, Regioni ed enti locali in materia. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Per quanto attiene ai medi impianti di combustione l'intervento normativo è conforme alla direttiva UE 2015/2193, che viene recepita in modo completo.

Per quanto attiene agli altri impianti ed alle altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi disciplinata a livello europeo, sussistendo, pertanto, un'autonomia degli Stati nella scelta della disciplina.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione attualmente in corso da parte della Commissione europea sul medesimo o su un analogo oggetto.

**12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Lo schema di decreto all'esame risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

**13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o su un analogo oggetto.

**14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o su analogo oggetto, né una precedente giurisprudenza in merito.

## **15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Con l'eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari stabilimenti (come gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati disciplinati, fino ad oggi, a livello europeo. Per tale motivo la materia dei medi impianti di combustione risulta regolata in modo eterogeneo dai diversi Stati membri. A differenza dell'Italia, in cui una completa disciplina delle emissioni degli impianti di combustione ad uso industriale è stata introdotta già nel 1988 (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), molti Paesi non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per i medi impianti di combustione.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Lo schema di decreto introduce le definizioni normative presenti nella direttiva (UE) 2193/2015 ed alcune modifiche alle vigenti definizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabili al riordino prescritto dalla legge delega.

### **2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto (in particolare, riferimenti interni a norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sono stati individuati in modo corretto, alla luce dell'attuale testo vigente delle norme oggetto di rinvio.

### **3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'intervento normativo prevede l'utilizzo della tecnica della novella legislativa per le modifiche e le integrazioni da introdurre alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono previste forme di modifica implicita ed indiretta.

### **4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono previste abrogazioni implicite.

### **5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Lo schema di decreto non contiene norme aventi un effetto retroattivo o un effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono inoltre presenti deroghe o eccezioni rispetto a fattispecie generali, in relazione a fattispecie nuove rispetto a quelle già previste alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi di attuazione aventi natura normativa. Non sono introdotti rinvii a nuovi decreti o regolamenti attuativi.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Lo schema di decreto di fonda su un'istruttoria che é stata svolta nell'ambito del Coordinamento istituito all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell'ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera cui compete di assicurare un esame congiunto degli aspetti di comune interesse inerenti alla normativa in materia di emissioni in atmosfera. Nell'istruttoria é stata assicurata la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità. E' stato, pertanto, utilizzato un modello procedimentale atto, per capacità di approfondimento e condivisione, ad individuare e valutare tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini dell'intervento.



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **SEZIONE 1**

#### **- IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

L'intervento regolatorio all'esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, che prevede il recepimento della direttiva 2015/2193/UE sui medi impianti di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW) e un complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuta nella parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Gli aspetti da disciplinare, tenuto anche conto delle criticità che sono emerse nei primi dieci anni di applicazione della Parte Quinta del citato decreto 152/2006, possono essere individuati facendo riferimento ai singoli criteri di delega previsti all'articolo 17 della legge delega 170/2016.

#### **- Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative**

Al fine di superare le criticità nascenti dalla complessa procedura autorizzativa ordinaria è stata estesa la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie, uno strumento (l'autorizzazione generale) che permette, comunque, di condizionare l'esercizio degli stabilimenti a precisi valori limite e condizioni

Inoltre, attesa l'esistenza di alcune criticità nei rapporti tra le procedure autorizzative di settore e quella relativa all'autorizzazione unica ambientale – AUA (criticità relative agli elementi istruttori da considerare nel rilascio dell'AUA, ai rapporti tra AUA ed autorizzazioni generali, al regime delle modifiche sostanziali e non sostanziali, etc.), sono state introdotte norme finalizzate a coordinare i due ambiti.

#### **- Aggiornamento dei valori limite di emissione**

I valori limite di emissione vigenti per le diverse categorie di sostanze inquinanti rappresentano oggi un riferimento molto datato in quanto corrispondenti a quelli introdotti col decreto 12 luglio 1990. Si è reso, pertanto, necessario effettuare un aggiornamento (fondato su un nuovo criterio di classificazione delle sostanze) alla luce di un contributo dell'Istituto Superiore di Sanità e dei più

avanzati orientamenti regionali, verificando sempre che i valori limite nascenti dalla nuova classificazione possano essere rispettati con le migliori tecnologie disponibili.

#### **- Certezza e efficacia al sistema dei controlli**

Le incertezze legate alla vigente normativa che con il presente intervento regolatorio si intendono superare riguardano, ad esempio, la possibilità di utilizzare gli autocontrolli e/o i sistemi di monitoraggio in continuo come presupposto per accertare le violazioni ed applicare le sanzioni, nonché la possibilità delle autorità competenti di impartire prescrizioni per superare situazioni di non conformità o di rischio di non conformità (per i limiti legati a un numero massimo di superamenti all'anno). L'intervento regolatorio all'esame prevede, invece, che i sistemi di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore non possano essere usati a fini di accertamento di violazioni e che, in caso di non conformità evidenziate con il monitoraggio del gestore, in luogo della sanzione, l'autorità impartisca prescrizioni per il ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento. E' fatto salvo solo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo (SME) a cui l'autorizzazione attribuisca anche funzione di mezzo per gli accertamenti dell'autorità.

#### **B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

Il primo obiettivo del presente intervento regolatorio é quello di attuare la direttiva 2015/2193/UE nei termini prescritti, assicurando, per quanto attiene ai medi impianti di combustione, la piena conformità del nostro ordinamento alla legislazione europea.

Il secondo obiettivo generale, previsto dalla delega, é quello di assicurare un complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuta nella Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006.

Nell'ambito di tale obiettivo generale, i criteri di delega permettono di individuare alcuni obiettivi specifici:

- razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative.
- aggiornare i valori limite di emissione di legge, riferiti alle categorie di sostanze inquinanti.
- assicurare certezza ed efficacia al sistema dei controlli.
- aggiornare il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l'efficacia e la proporzionalità.

#### **C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'obiettivo generale di assicurare l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE potrà essere verificato per il tramite dei controlli ordinariamente effettuati dalla Commissione europea in merito al corretto recepimento degli atti europei. L'indicatore potrà essere, pertanto, rappresentato dal positivo esito dei controlli a livello europeo e dalla mancata apertura di procedure di infrazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici:

- l'obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative potrà essere verificato, per esempio, valutando l'aumento del ricorso alle autorizzazioni di tipo generale, da parte delle autorità competenti, in luogo delle autorizzazioni ordinarie;
- l'obiettivo di aggiornare i valori limite potrà essere verificato attraverso un raffronto generale, per categorie di sostanze e di attività, tra i limiti attualmente autorizzati e quelli, più severi, che saranno progressivamente introdotti nelle autorizzazioni;
- l'obiettivo di assicurare l'efficacia dei controlli potrà essere verificato, per esempio, valutando lo sviluppo, presso le autorità competenti, della prassi di impartire prescrizioni operative al gestore ai fini di una puntuale risoluzione delle criticità accertate.

#### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Per quanto attiene ai soggetti privati, l'intervento regolatorio avrà effetto:

- sulle imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, Secondo quanto indicato dalla Commissione Europea nello studio di impatto presentato contestualmente alla direttiva 2015/2193/UE (SWD(2013) 531 final), le disposizioni della direttiva si applicheranno in l'Italia a circa 8100 impianti, di cui circa 6200 tra 1 e 5 MW, circa 1600 tra 5 e 20 MW e circa 300 tra 20 e 50 MW.
- sui privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW.

Per quanto attiene ai soggetti pubblici, lo stesso intervento avrà effetto:

- sulle autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare le Regioni o le Province), nonché degli impianti termici civili;
- sulle autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare le ARPA), nonché degli impianti termici civili.

#### **SEZIONE 2**

##### **- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 2016 ed il 2017, nell'ambito del Coordinamento previsto all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell'ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Nell'ambito del Coordinamento è stato, inoltre, richiesto all'Istituto Superiore di Sanità di effettuare un'istruttoria finalizzata ad aggiornare i vigenti valori limite di emissione statali in relazione alle sostanze e in funzione della classificazione di tali sostanze. Sulla base dei

contributi del Gruppo di Lavoro é stata predisposta una proposta che, in seguito, é stata sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento. L'intervento regolatorio all'esame é il prodotto di tale procedimento, in quanto coniuga tutte le osservazioni delle autorità regionali e locali con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo di recepire nel diritto interno le norme europee, ma, soprattutto, in quanto non si conseguirebbero gli obiettivi di riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, prevista alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Le scelte contenute nell'intervento regolatorio all'esame sono state effettuate attenendosi al mandato previsto dai criteri di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a tematiche diversi da quelli oggetto della delega.

Nell'ambito dell'attuazione degli specifici criteri di delega, l'intervento regolatorio ha privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all'estensione di strumenti e procedure consolidati, la cui applicazione si sia, pertanto, già dimostrata fattibile. Per la semplificazione delle procedure autorizzative è stato esteso il ricorso alle autorizzazioni generali alle emissioni. Per l'aggiornamento dei valori limite di emissione per categorie di sostanze inquinanti è stato preso a riferimento, come base per definire le classi di sostanze, il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose. Per la gestione delle situazioni di non conformità è stato applicato il sistema delle prescrizioni alternative alle sanzioni, già applicato in molti settori dell'ordinamento. Tali opzioni assicurano, in generale, maggiori garanzie rispetto all'opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità non sia stata ancora verificata.

### **SEZIONE 5**

#### **- GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.**

Considerato che nell'ordinamento italiano già vige una disciplina degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, l'intervento proposto mira ad introdurre, nella Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006, le novità previste dalla direttiva 2015/2193 e a razionalizzare e semplificare le procedure già vigenti. È importante rilevare che, a differenza di quanto avverrà per alcuni Stati membri nei quali non esiste una apposita disciplina relativa alla limitazione delle emissioni degli impianti industriali, in Italia l'impatto della nuova direttiva sarà piuttosto limitato, sia in termini di adempimenti che in termini di costi e di benefici ambientali. Tutti gli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva citata, infatti, già dispongono in Italia di specifiche autorizzazioni alle emissioni e già rispettano valori limite che, in alcuni casi, sono più severi di quelli introdotti dal legislatore europeo.

È, invece, atteso un complessivo effetto positivo derivante dal riordino della Parte V del decreto legislativo 152/2006 non coperta dalle disposizioni della direttiva 2015/2193, che ridurrà gli oneri complessivi a carico dei gestori, tenuto conto della importante estensione della possibilità di utilizzo delle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie.

Di seguito il dettaglio delle semplificazioni introdotte.

Per quanto riguarda i gestori degli stabilimenti l'intervento regolatorio all'esame produrrà i seguenti effetti:

- Adeguamento ai nuovi valori limite di emissione.

L'adeguamento interesserà, in primo luogo, i gestori di stabilimenti contenenti medi impianti di combustione (adeguamento entro le date 2025 o 2030 in funzione della potenza termica nominale dell'impianto) e, in secondo luogo, i gestori di tutti gli stabilimenti che producono emissioni di sostanze per cui si prevede una modifica dei criteri di classificazione legati all'applicazione dei valori limite (adeguamento entro il 2025). Alcune tipologie impiantistiche sono elencate all'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006. In caso di individuazione di nuovi valori limite di emissione, da parte dell'intervento regolatorio all'esame, i gestori degli stabilimenti esistenti dovranno porre in essere gli interventi volti ad assicurare il rispetto di tali limiti. Per quanto attiene ai medi impianti di combustione, l'adeguamento interessa tutti i gestori dei Paesi europei. Oltre a stabilire valori limite, l'intervento all'esame prevede, per le zone soggette a situazioni critiche di qualità dell'aria, valori guida da valutare in sede autorizzativa. Le fonti dei valori previsti sono la direttiva 2015/2193, la vigente normativa statale e le vigenti normative regionali. Si tratta, in altri termini, di valori limite che, anche quando non previsti dalla direttiva europea, risultano oggi applicabili alla luce delle migliori tecnologie disponibili. In tutti i casi, il periodo estremamente ampio previsto per l'adeguamento (termini individuati tra il 2025 e il 2030) permette di organizzare in modo adeguato l'investimento eventualmente necessario.

- Estensione dell'obbligo di autorizzazione.

Tale impatto è estremamente ridotto rispetto a quello che interesserà gli altri Paesi europei in quanto in Italia, indipendentemente da un vincolo europeo, l'obbligo di autorizzazione per la maggior parte degli impianti di combustione di potenza inferiore a 50 MW è stato introdotto fin dal 1988. In particolare, per quanto attiene ai medi impianti di combustione, si prevede, sulla base della direttiva europea, l'estensione dell'obbligo di autorizzazione solo ad alcuni impianti minori (come gli impianti a metano, gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW), oggi non autorizzati.

- Estensione dell'utilizzo delle autorizzazioni generali.

L'estensione della possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, in luogo di quelle ordinarie, costituisce un importante vantaggio per tutti gli operatori. In particolare, si prevede: la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali per tutte le tipologie di stabilimenti, eccettuate quelle in cui si utilizzano sostanze di particolare pericolosità; la possibilità di autorizzare impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali, previa contestuale procedura di adesione alle stesse e, infine, la possibilità di realizzare, in stabilimenti dotati di autorizzazione ordinaria, impianti e attività previsti nelle autorizzazioni generali, previa procedura di adesione. Il beneficio, in termini di riduzione degli oneri informativi, è quantificato nella seguente lettera C).

- Semplificazione di obblighi.

Si introducono semplificazioni sotto molti aspetti come: autorizzare, tra le fonti di emissioni diffuse, solo quelle che l'autorità competente ritiene necessario sottoporre a prescrizioni; permettere

un controllo anche solo documentale per gli impianti di combustione aventi emissioni scarsamente rilevanti; escludere dall'autorizzazione i dispositivi destinati alle situazioni critiche o di emergenza, ove non si tratti di impianti che, pure in situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento; limitare le vigenti norme di aggregazione degli impianti di combustione ai soli impianti localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili; sostituire gli accertamenti dell'installatore di impianti termici civili con il semplice riscontro di una attestazione del produttore del modello circa il rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione.

- Applicazione di prescrizioni sostitutive delle sanzioni.

In relazione alle non conformità accertate nel monitoraggio effettuato dal gestore, si prevede che, in luogo della sanzione, l'autorità impartisca prescrizioni per il ripristino della conformità, fissando un termine, con la conseguente soggezione a sanzione del gestore che non rispetta la prescrizione. Solo per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni previsti dalle autorizzazioni si ammette un utilizzo esteso a finalità di controllo da parte dell'autorità competente, purché l'autorizzazione stabilisca tale possibilità.

Tali novità producono, pertanto, una serie di benefici di immediata applicazione (semplificazioni delle procedure autorizzative, semplificazione di adempimenti gestionali, superamento di un approccio soltanto sanzionatorio alle criticità, ecc.) e di oneri peraltro differiti ad un periodo futuro (come l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione entro il 2025 o il 2030).

Pertanto i vantaggi, legati a norme immediatamente efficaci, potranno risultare, nel breve e medio periodo, molto superiori ad eventuali svantaggi.

Per quanto riguarda gli impianti termici civili:

- i produttori saranno tenuti ad attestare il rispetto dei limiti di emissione e delle caratteristiche costruttive degli impianti anche attraverso apposite prove effettuate da laboratori accreditati. Saranno, inoltre, tenuti, come tutti i produttori europei, a produrre impianti idonei a rispettare i nuovi valori limite;
- gli installatori beneficeranno di una limitazione di responsabilità in quanto saranno esclusivamente tenuti a verificare l'esistenza dell'attestazione del produttore piuttosto che a verificare il rispetto dei limiti e delle caratteristiche tecniche dei sistemi;
- i responsabili dell'esercizio e della manutenzione saranno tenuti all'inserimento di alcuni dati aggiuntivi nel libretto di impianto e ad assicurare l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione per gli impianti esistenti, a partire dal 2030.

Le nuove disposizioni produrranno, inoltre, effetti per gli utenti di impianti termici civili che saranno tenuti a sostenere, a partire dal 2030, i costi di adeguamento (per esempio i condomini in caso di impianti condominiali).

## **B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Tutti gli effetti sopra illustrati interessano, in particolare, le micro, piccole e medie imprese, che sono tipicamente titolari della gestione di impianti soggetti alla disciplina prevista nella Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Come già evidenziato, l'intervento regolatorio all'esame introdurrà nell'ordinamento nazionale nuove procedure in virtù di quanto stabilito dalla direttiva 2015/2193 ed in conseguenza del riordino complessivo della Parte V del decreto legislativo 152/2006.

Dal punto di vista degli oneri a carico dei gestori, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative derivante dal riordino della Parte Quinta del decreto legislativo produrrà importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, mentre il recepimento delle nuove norme europee comporterà l'introduzione di nuovi oneri.

In particolare, si deve considerare che l'estensione del ricorso alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie, in tutta una serie di ipotesi precedentemente escluse, determinerà un beneficio dovuto ai minori costi istruttori di tale forma di autorizzazione. Al riguardo si può assumere che una procedura basata sulla semplice adesione ad un modello predefinito di autorizzazione determini una riduzione molto forte rispetto agli oneri della procedura ordinaria, basata sulla predisposizione di un apposito progetto dal parte del gestore (generalmente tramite l'avvalimento di un consulente esterno) e la sottoposizione dello stesso progetto all'istruttoria tecnica ed alle verifiche dell'autorità competente.

Su un piano quantitativo, da un esame dei vigenti tariffari delle ARPA si può stimare che gli oneri relativi all'istruttoria dell'autorizzazione generale sono generalmente inferiore ai 200 euro, mentre gli oneri relativi all'istruttoria dell'autorizzazione ordinaria superano i 300 euro, potendo raggiungere, per gli stabilimenti più grandi, valori pari a migliaia di euro.

Non risultano, invece, motivo di incidenza su oneri informativi e costi autorizzativi le procedure di autorizzazione degli stabilimenti contenenti medi impianti di combustione esistenti, atteso che, nel lungo periodo previsto per l'adeguamento, le autorizzazioni di tali stabilimenti sarebbero, comunque, state generalmente soggette alla procedura di rinnovo periodico.

In materia di impianti termici civili, in virtù di quanto previsto dalla direttiva europea, potranno determinarsi oneri amministrativi aggiuntivi per i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, che saranno tenuti all'inserimento di alcuni dati supplementari nel libretto di impianto e ad assicurare l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione per gli impianti esistenti a partire dal 2030.

Sempre con riferimento ai responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici civili, l'intervento regolatorio prevede che essi trasmettano un atto contenente i dati relativi agli impianti alle autorità titolari del registro e che provvedano ad obblighi di informazione e di ripristino della conformità nel più breve tempo possibile qualora si verificassero condizioni di mancato rispetto dei valori limite (artt. 284, commi 2-bis e 2ter, 286, commi 2-bis e 2ter e 288, comma 8-ter)

Anche per i produttori di impianti termici civili (nazionali e europei) potranno determinarsi nuovi oneri determinati dalla necessità di adeguare i propri dispositivi ai nuovi valori limite previsti dalla direttiva (per quanto in Italia già devono essere rispettati appositi valori limite previsti dalla vigente normativa) e dalla necessità di attestare il rispetto di tali valori limite.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione**

L'intervento presuppone, quali condizioni utili alla propria attuazione, il corretto espletamento delle nuove procedure autorizzative e di controllo da parte delle autorità competenti e, per quanto attiene agli operatori, l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione e alle nuove prescrizioni che, come premesso, sono rispettabili con tecnologie già oggi applicate e disponibili.

## **SEZIONE 6**

### **- INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, in quanto sia gli obblighi, le prescrizioni ed i valori limite di emissione, sia le semplificazioni, si applicano in modo indifferenziato a tutti i gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Per quanto attiene ai medi impianti di combustione, i nuovi valori limite e le nuove prescrizioni sono di derivazione europea e, pertanto, si applicheranno, con la stessa tempistica, a tutti i corrispondenti operatori degli altri Paesi europei. Anche la possibilità, prevista dall'intervento regolatorio all'esame, di applicare valori limite più severi di quelli tabellari, per certe sostanze, in zone che presentano criticità relative alla qualità dell'aria, è ammessa dalla direttiva europea che si va ad attuare.

## **SEZIONE 7**

### **- MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti che attueranno il decreto sono le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ed i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW e, sul piano delle funzioni pubbliche, le autorità competenti per le autorizzazioni e gli organi competenti al controllo sulle emissioni.

#### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, salve le normali forme previste per gli atti normativi.

#### **C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio si possono utilizzare i parametri sopra indicati per la definizione degli indicatori relativi agli obiettivi, vale a dire:

-il monitoraggio, su base territoriale, dell'aumento del ricorso alle autorizzazioni di tipo generale, da parte delle autorità competenti, in luogo delle autorizzazioni ordinarie,

- il monitoraggio, su base territoriale, dei valori limite di emissione che saranno progressivamente previsti nelle autorizzazioni per categorie di sostanze e attività,

- il monitoraggio, su base territoriale, dello sviluppo della capacità delle autorità di impartire prescrizioni al gestore ai fini di una puntuale risoluzione delle criticità accertate.



## **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

La revisione delle norme introdotte dall'intervento regolatorio potrà avvenire, se necessario, sulla base della delega prevista dalla legge n. 170/2016, che consente di apportare, entro un certo termine, tutte le disposizioni correttive ed integrative ritenute utili.

## **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono, come premesso;

- lo sviluppo delle autorizzazioni di tipo generale, da parte delle autorità competenti, in luogo delle autorizzazioni ordinarie,
- l'introduzione di nuovi ed aggiornati valori limite di emissione nelle autorizzazioni per categorie di sostanze e attività,
- lo sviluppo della prassi delle autorità di impartire prescrizioni al gestore, in luogo dell'immediato ricorso alle sanzioni, per la risoluzione delle criticità accertate.

## **SEZIONE 8**

### **- RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento regolatorio all'esame definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea.

Il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva è giustificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell'aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. Alla luce di tale circostanza, un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull'aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di qualità dell'aria.

Come già evidenziato, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative derivante dal riordino della Parte Quinta del decreto legislativo produrrà importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, mentre il recepimento delle nuove norme europee comporterà l'introduzione di nuovi oneri. Ci si riferisce, in particolare, agli impianti termici civili per i quali, in virtù della nuova direttiva, potranno determinarsi oneri amministrativi aggiuntivi per i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, che saranno tenuti all'inserimento di alcuni dati supplementari nel libretto di impianto; a trasmettere un atto contenente i dati relativi agli impianti alle autorità titolari del registro e ad informare tempestivamente l'autorità qualora si verificassero condizioni di mancato rispetto dei valori limite.

Per quanto attiene, poi, agli impianti ed alle attività diversi dai medi impianti di combustione ma oggetto di disciplina da parte del presente intervento regolatorio, la materia non risulta regolata da norme europee.

**D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI NONCHÉ PER IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE PRODUCONO EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;

Vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

#### Articolo 1

*(Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)*

1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 267 il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 268, comma 1:

1) alla lettera m-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“si considerano in tutti i casi non sostanziali le modifiche previste all'articolo 272, comma 2, ultimo periodo;”*;

2) la lettera aa-bis) è sostituita dalla seguente:

*“aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;”*;

3) alla lettera gg), le parole: *“non inferiore a 50MW”* sono sostituite dalle seguenti: *“pari o superiore a 50MW.”*;

4) ) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti:

*“gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:*

*1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;*

*2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);*

*gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;*

*gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;*



*gg-quinques) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;*

*gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;*

*gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;"*;

5) dopo la lettera rr) è inserita la seguente:

*"rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;"*;

6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

*"eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui la vigente normativa preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;*

*eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;*

*eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;*

*eee-quinques) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;*

*eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti;*

*eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;*

*eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)"*;

*eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo 183, comma 1, lett. a);*



**c) all'articolo 269:**

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente :

*"1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13."*

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.";*

3) al comma 4, alla lettera b) le parole: "dei controlli" sono sostituite dalle seguenti: "del monitoraggio" e la lettera c) é sostituita dalla seguente: "c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.";

4) al comma 6:

4.1) le parole: "La messa in esercizio deve essere comunicata" sono sostituite dalle seguenti: "La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata";

4.2) le parole: "periodo continuativo di marcia controllata" sono sostituite dalle seguenti: "periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto,";

4.3) le parole: "tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore." sono soppresse,

5) al comma 8 l'ultimo periodo è soppresso;

6) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

*"8-bis. Nei casi in cui una modifica della classificazione di una sostanza di cui all'allegato I, Parte II, alla Parte Quinta impone l'applicazione di valori limite di emissione più severi di quelli previsti per tale sostanza nell'autorizzazione di uno stabilimento, il gestore comunica all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, le specifiche modalità di adeguamento ai nuovi limiti. L'adeguamento deve essere effettuato entro quattro anni dalla modifica della classificazione, salvo proroghe motivate concesse dall'autorità competente per periodi non superiori a quattro anni.";*

7) il comma 9 è sostituito dal seguente:

*"9. L'autorità competente per il controllo é autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.";*



**d) all'articolo 270:**

1) al comma 1, dopo le parole: "*In sede di autorizzazione*" sono inserite le seguenti: "*fatto salvo quanto previsto all'articolo 272,*";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 8-bis) è sostituito dal seguente:

*"8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all'articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9."*

**e) all'articolo 271:**

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4 le parole "*dalla normativa vigente*" sono sostituite dalle seguenti "*dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155*";

3) al comma 5, dopo le parole: "*nei piani e programmi di cui al comma 4.*" sono inserite le seguenti: "*A tal fine sono altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.*";

4) il comma 5-bis) è sostituito dal seguente:

*"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute."*

5) il comma 5-ter e il comma 6 sono abrogati;

6) al comma 7, le parole: "*Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'autorizzazione degli stabilimenti*";

7) al comma 14:

7.1) le parole: "*di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana*" sono sostituite dalle seguenti: "*di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.*";

7.2) dopo le parole: "*le fasi di avviamento e di arresto*" sono inserite le seguenti: "*e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.*".

8) al comma 15, dopo le parole: "*ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273*" sono inserite le seguenti: "*, ai medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis*";

9) il comma 16 è abrogato;



10) il comma 17 è sostituito dal seguente:

*“17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta, qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.”;*

11) al comma 18:

11.1) le parole da: *“Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate”* fino a *“agli effetti del presente titolo”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo”;*

11.2) le parole: *“Il gestore effettua i controlli”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il gestore effettua il monitoraggio”;*

12) il comma 19 è abrogato;

13) il comma 20 è sostituito dal seguente:

*“20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.”;*

14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti :

*“20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.*





*20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.”;*

**f) all'articolo 272:**

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*“1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.”;*

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

*“2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di*



autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, le quali possono sottoporre tale installazione a requisiti e condizioni; l'adesione ha effetto di modifica non sostanziale dello stabilimento e l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all'articolo 269 in caso di modifiche relative all'installazione di impianti o all'avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.”;

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono disciplinare anche le voci previste all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.”;



5) il comma 4-bis è abrogato;

6) il comma 5 è sostituito di seguente:

*"5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.";*

7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*"5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. L'autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti.";*

8) dopo l'articolo 272 è inserito il seguente.:

*"ART. 272-bis  
(Emissioni odorigene)*

*1. La normativa regionale può prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:*

*a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per le sostanze odorigene;*

*b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*

*c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*

*d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*

*e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,*

*2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, promuove un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo.";*



**g) all'articolo 273:**

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

*“9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.”;*

2) il comma 13 è abrogato;

3) dopo l'articolo 273 è inserito il seguente:

*“ART. 273-bis  
(Medi impianti di combustione)*

*1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.*

*2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis.*

*3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.*

*4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nell'istruttoria dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter.*

*5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.*



6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.

7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:

a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;

b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;

d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.

8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma 5.

10. Non costituiscono medi impianti di combustione:



- a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
- b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
- d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
- e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
- f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- i) batterie di forni per il coke;
- l) cowpers degli altiforni;
- m) impianti di cremazione;
- n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
- o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
- q) impianti di incenerimento o co-incenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.

11. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, anche attraverso strumenti informatici, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro documentale:

- a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi;
- b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o



*installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;*

*c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d);*

*d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis;*

*e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove l'autorità competente aggiorni l'autorizzazione dopo il termine;*

*f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro autorizzativo.*

*13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l'autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.*

*14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.*

*15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di tale alimentazione.*

*16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli*



previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>.

17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm<sup>3</sup>.

18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.

19. In caso di impossibilità di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all'allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di un'interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a sei mesi, all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.

20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla Parte Quinta. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017.

21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.”;

**h) all'articolo 274:**

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione”;





- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) il primo periodo del comma 3 è soppresso;
- 4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

*" 8-bis. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:*

*a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità;*

*b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all'applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.*

*8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le modalità delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autorità competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma 8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis .";*

**i) all'articolo 275, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:** *"Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l'autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.";*

**l) all'articolo 276 il comma 6 è sostituito dal seguente:**

*"6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 269. ";*

**m) all'articolo 277, comma 7, le parole: "non c'è nella direttiva" sono soppresse;**

**n) all'articolo 278, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

*"1-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis. ";*

**o) all'articolo 279:**

**1) al comma 1 le parole: "ammenda da 258 euro a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro"; dopo le parole: "l'autorizzazione prevista all'articolo**



269, comma 8" sono aggiunte le seguenti: "o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."; dopo le parole: "comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8" sono aggiunte le seguenti: "o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35." e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti; "da 300 a 1.000 euro";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "o le prescrizioni" e "o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo" sono soppresse; le parole: "fino a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti "fino a 10.000 euro"; al secondo periodo le parole: "o le prescrizioni" sono soppresse;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione."*

4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).";

5) al comma 7, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 a 154.937 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 155.000 euro.";

**p) all'articolo 280, comma 1, le parole: "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351" sono soppresse;**

**q) all'articolo 281:**

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, le parole: "Per gli stabilimenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli impianti degli stabilimenti";

3) il comma 5 è abrogato;

4) al comma 6 le parole: "dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.";

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

*"9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura, anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attività necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa)."*



## Articolo 2

(Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

### a) all'articolo 282:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti."*

2), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione."*

### b) all'articolo 283:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*"d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;"*

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: *"i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;"*

1.3) alla lettera m) le parole: *"dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"* sono sostituite dalle seguenti: *"dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;"*

### c) all'articolo 284:

1) al comma 1, le parole: *"è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286."* sono sostituite dalle seguenti: *"è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis;"*

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:



*"2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta."*

*2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.*

*2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente."*

**d) all'articolo 285, comma 1, le parole: "dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 155 del 2010";**

**e) all'articolo 286:**

1) al comma 1 le parole "rispettare i valori limite" sono sostituite dalle seguenti "rispettare i pertinenti valori limite" e le parole "dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti "dal decreto legislativo n. 155 del 2010";

2), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029."*

3) al comma 2, le parole: "Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "La parte III, sezione 1, dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza.";

4), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

*"2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.*



*2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:*

- a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater;*
- b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;*
- c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;*
- d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.”;*

5) il comma 4 è abrogato;

**f) all'articolo 288:**

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all'articolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.”;*

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*“1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all'articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.”;*

3) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) il produttore o, se manca l'attestazione prevista all'articolo 282, il produttore e l'installatore, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 1;”;*

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:*

- a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall'articolo 282;*
- b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;*
- c) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione se se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.”;*

5), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*“3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall'articolo 286, comma 2bis, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.”;*

6) al comma 4 la parola: *“annuale”* è soppressa e sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: *“o i dati previsti all'articolo 286, comma 3-ter.”;*



7) al comma 5, le parole: “ *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all'articolo 286, comma 2-bis*”;

8) al comma 8, le parole: “*ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo*”;

9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

*“8-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fornisce all'autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.*

*8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell'autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità competente richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.”;*

**g) all'articolo 290** il comma 3 è abrogato e al comma 4, le parole: “, *da adottare entro il 31 dicembre 2010,*” sono soppresse.

**h) l'articolo 294** è sostituito dal seguente:

**“ART. 294**

*(Prescrizioni per il rendimento di combustione)*

*1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.*

*2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.*

*3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.”*

**Articolo 3**

*(Modifiche all'allegato I, Parti I, II, III e IV,-alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)*



1. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Parti I e II sono sostituite dalle corrispondenti parti dell'allegato I al presente decreto.

2. I valori limite previsti all'allegato I al presente decreto si applicano, nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 271, comma 5, o degli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) agli impianti installati dal 20 dicembre 2018;

b) a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018.

3. Ai fini dell'adeguamento ai valori limite previsti dal presente articolo i gestori degli stabilimenti o delle installazioni dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 o di autorizzazione integrata ambientale, in cui sono presenti impianti previsti dal comma 2, lettera b), presenta una domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti previsti dal comma 2, lettera b), o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento o all'intera installazione. La domanda autorizzativa può essere altresì presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi calendari per la presentazione delle domande di adeguamento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite conformi a quelli previsti dal comma 2 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente entro il 1° gennaio 2023.

4. Ai fini dell'adeguamento ai valori limite previsti dal presente articolo l'autorità competente può altresì adottare o aggiornare le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, con l'obbligo dei gestori interessati di presentare le relative domande di adesione entro il 1° gennaio 2023.

5. I riferimenti alle Parti I e II dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si intendono effettuati al testo vigente alla data di rilascio delle stesse.

6. All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai corrispondenti paragrafi dell'allegato II al presente decreto.

7. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sezione 1 della Parte IV è soppressa.

8. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 della Parte IV, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente *"Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017"*.

9. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunta la Parte IV-bis introdotta all'allegato III al presente decreto.

#### Articolo 4



(Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera v-bis) le parole: "*per corpo essiccante*" sono soppresse;
- b) alla lettera bb) le parole: "*pari o*" sono soppresse;
- c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: "*3 MW*" sono sostituite dalle seguenti: "*1 MW*";
- d) alla lettera ii) le parole: "*5 MW*" sono sostituite dalle seguenti: "*1 MW*"; le parole "*2,5 MW*" sono sostituite dalle seguenti "*1 MW*";
- e) alla lettera jj), il secondo periodo è soppresso;
- f) alla lettera kk-bis), le parole: "*Sono comunque sempre escluse*" sono sostituite dalle seguenti: "*Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse*";
- g) la lettera kk-ter) è sostituita dalla seguente: "*kk-ter: Frantol di materiali vegetali*";
- h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti:  
"*kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet";*  
*kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.*"

2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- b) al punto 1.1, lett. f) le parole: "*ore 00:00:01 alle ore 24:00:00*" sono sostituite dalle seguenti: "*ore 00:00:00 alle ore 23.59.59*";
- c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:  
"*2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.*"
- d) ai punti 2.7 e 2.8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Per i medi impianti di combustione il registro è sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.*";
- e) al punto 2.9 le parole: "*Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 271, comma 17,*" sono soppresse;





f) al punto 3.1, alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente allegato.”;*

g) al punto 3.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per i medi impianti di combustione la registrazione è effettuata nell’ambito dell’archiviazione prevista al punto 5-bis.2.”;*

h) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

*“3.3 L’idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l’utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all’epoca vigenti, prima dell’entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009.”;*

i) al punto 3.5 le parole: *“norma UNI 10169 (edizione giugno 1993) o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle autorità competenti per il controllo, sentito il gestore”* sono sostituite dalle seguenti: *“norma UNI EN 15259”;*

l) al punto 5.4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per i medi impianti di combustione l’archiviazione dei dati è effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.”;*

m), dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente:

*“5-bis. Medi impianti di combustione*

*5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell’allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile:*

- il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,*
- nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,*
- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione.*

*5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all’appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell’articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.*

*5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell’articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.*



*5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorità competente per il controllo può disporre che i dati di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici.*

*5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorità competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.*

*5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicomustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui è utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che può determinare il livello più elevato di emissioni.*

*5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio.*

*5-bis.8. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e disciplina le modalità per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorità competente.*

*5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.*

*5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla più recente tra la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione.*

*5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.”;*

n) All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'appendice 4, è aggiunta l'appendice 4-bis introdotta allegato IV al presente decreto.

3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato V al presente decreto;

4. All'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Parte I, alla tabella del paragrafo 5.1, le parole: “all'allegato I, parte II, tabella A1” sono sostituite dalle seguenti: “alla parte II del presente allegato, tabella A1”; le parole: “all'allegato I, parte II, tabella A2” sono sostituite dalle seguenti “alla Parte II del presente allegato, tabella A2” e le parole: “all'allegato I, parte II, tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “alla Parte II del presente allegato, tabella B”



b) la Parte II è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato VI al presente decreto.

**Articolo 5**  
*(Norme finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

**Articolo 6**  
*(Clausola finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



## Allegato I

### Parti I e II dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

#### Parte I

##### Disposizioni generali

1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti sulla base della classificazione prevista dal Regolamento comunitario in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e, nella Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze per cui non sono stabiliti valori di emissione nella Parte III si applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III, i valori di emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato.

2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni relativi agli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti.

3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

4. L'autorità competente fa riferimento ai valori di emissione del presente allegato, nonché ai relativi intervalli, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, commi 5 e 7.

#### Parte II

##### Valori di emissione

##### 1) Composti inorganici che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore

Composto/sostanza	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ), Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200 - 500
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	10 - 50
Acido cloridrico (HCl)	10 - 30 <sup>(1)</sup>



Acido Fluoridrico e composti del Fluoro HF, Acido Solforico H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Acido cianidrico HCN Cloro Bromo	5
Acido solfidrico H <sub>2</sub> S, Acido fosforico H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	1

(1) Salvo diversa previsione dell'autorizzazione il limite pari a 10 mg/Nmc si applica ai trattamenti "a freddo" (es. galvaniche), mentre il limite di 30 mg/Nmc si applica ai trattamenti a caldo (es. combustione)

## 2) Composti organici che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore

Classe	Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite
<u>Classe I</u> Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (CMR)	H340, H350, H350I, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df	Maggiore uguale 10 g/h	2 mg/Nm <sup>3</sup>
		Inferiore a 10 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>
<u>Classe II</u> sospetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione	H351, H341, H361f, H361d, H361fd	Maggiore uguale 100 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>
		Inferiore a 100 g/h	50 mg/Nm <sup>3</sup> (1)
<u>Classe III</u>	Tutte le altre con indicazioni di pericolo relative agli effetti per la salute secondo i criteri del Titolo II del Regolamento comunitario in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele	100 g/h	150 mgC/Nm <sup>3</sup>
		200 g/h	50 mgC/Nm <sup>3</sup>



(1) Salvo diversa previsione dell'autorizzazione il limite non si applica nel caso di emissioni caratterizzate da sporadicità, breve durata ed elevata portata (es. lavasecco, lavametalli)

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- i composti rientranti nelle classi I e II devono essere identificati; il valore limite alle emissioni è riferito alla somma delle masse dei singoli composti;
- per i composti rientranti nella classe III il valore limite è espresso come Carbonio Organico Totale (COT).

### 3) Metalli e loro composti, espressi come metalli

Composto/sostanza	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
Mercurio	0,05
Cadmio + Tallio <sup>(1)</sup> , Berillio	0,1
Antimonio, Arsenico, Piombo, Cromo, Cobalto, Rame, Manganese, Nichel, Vanadio, Selenio, Tellurio <sup>(1)</sup>	0,5
Palladio, Platino, Rodio, Stagno <sup>(2)</sup>	2

(1) I limiti si riferiscono alla sommatoria

(2) I limiti si riferiscono alla singola sostanza/composto

### 4) Microcontaminanti organici

Composto/sostanza	Limite
PCDD/F <sup>(1)</sup>	0,1 ng I-TE/Nm <sup>3</sup>
IPA <sup>(2)</sup>	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
PCB diossina simile <sup>(3)</sup>	0,1 ng WHO-TE/Nm <sup>3</sup>

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione 'tossica equivalente', le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05



1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3, 1, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene
- Dibenzo[a, h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a, e]pirene
- Dibenzo[a, h]pirene
- Dibenzo[a, i]pirene
- Dibenzo[a, j]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4' - TetraCB	PCB 77	0,0001
3,4,4',5 - TetraCB	PCB 81	0,0003
2, 3,3',4,4' - PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5 - PentaCB	PCB 114	0,00003
2, 3',4,4',5 - PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5 - PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4', 5 - PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5 - HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5' - HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB	PCB 189	0,00003

## 5) Polveri e nebbie

Indicazione di pericolo	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
-------------------------	------------------------------



H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (categoria 1A e 1B)	0,1
H341, H351, H361d, H361f, H361fd Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (categoria 2)	1-5
Non classificate come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione in categoria 1A, 1B o 2	10 – 50

**6) Altre sostanze allo stato gassoso non ricomprese nelle tabelle precedenti**

Indicazione di pericolo	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (categoria 1A e 1B)	0,1
H341, H351, H361d, H361f, H361fd Cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (categoria 2)	1-5





## Allegato II

### Paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW

1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	$\leq 5$	$> 5$
polveri	100-150 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	650 mg/Nm <sup>3</sup>	650 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup> per gli impianti a letto fluido  2000 mg/Nm <sup>3</sup> per tutti gli altri impianti  I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.	

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	$\leq 1 + \leq 5$	$> 5$
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	650 mg/Nm <sup>3</sup>	650 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	1.100 mg/Nm <sup>3</sup> [2]	400 mg/Nm <sup>3</sup> [3]

[1] 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.

[2] 600 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti a letto fluido.



[3] 1.100 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm<sup>3</sup> per quelli a letto fluido).

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi, Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	≥1 + ≤5	>5
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	400 mg/Nm <sup>3</sup>	400 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

Potenza termica nominale (MW)	>0,15 + ≤3	>3 + ≤6	>6 + ≤20	>20
polveri [1]	100 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT)	-	-	30 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup> 10 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup> 150 mg/Nm <sup>3</sup> [2]	200 mg/Nm <sup>3</sup> 100 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>	500 mg/Nm <sup>3</sup>	400 mg/Nm <sup>3</sup> 300 mg/Nm <sup>3</sup> [2]	300 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 200 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.

[2] Valori medi giornalieri.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	>0,15 + <1	≥1 + ≤5	>5 + ≤20	>20
-------------------------------	------------	---------	----------	-----



polveri [1] [2]	75 mg/Nm <sup>3</sup>	45 mg/Nm <sup>3</sup> [3]	45 mg/Nm <sup>3</sup> 30 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	30 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT)	-	-	45 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	525 mg/Nm <sup>3</sup>	450 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [4]	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) [2]	650 mg/Nm <sup>3</sup> 525 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	650 mg/Nm <sup>3</sup> 450 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	600 mg/Nm <sup>3</sup> 300 mg/Nm <sup>3</sup> [*][5]	450 mg/Nm <sup>3</sup> 300 mg/Nm <sup>3</sup> [*][5]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) [2] [6]	225 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 150 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.

[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 200 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di zolfo.

[3] 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria.

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	>0,15 ÷ ≤0,5	>0,5 ÷ <1	≥1 ÷ ≤5	>5 ÷ ≤20	>20
polveri [1] [2]	75 mg/Nm <sup>3</sup> 45 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	60 mg/Nm <sup>3</sup> 45 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	45 mg/Nm <sup>3</sup> [3] 15 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	30 mg/Nm <sup>3</sup> 15 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	20 mg/Nm <sup>3</sup> 15 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT)	75 mg/Nm <sup>3</sup>	75 mg/Nm <sup>3</sup>	45 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>	15 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	525 mg/Nm <sup>3</sup>	375 mg/Nm <sup>3</sup>	375 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>	225 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [4]	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) [2]	500 mg/Nm <sup>3</sup>	500 mg/Nm <sup>3</sup>	500 mg/Nm <sup>3</sup> 300 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	300 mg/Nm <sup>3</sup> [5]	300 mg/Nm <sup>3</sup> [5]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) [2] [6]	150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 105 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.



[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 200 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di zolfo.

[3] 50 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniacale.

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.

## 1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% e, se è utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%.

Potenza termica nominale (MW)	≤5	>5
Polveri [1]	150 mg/ Nm <sup>3</sup>	100 mg/ Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/ Nm <sup>3</sup>	500 mg/ Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	1700 mg/ Nm <sup>3</sup> [2]	

[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≥1 + ≤5	>5
polveri	50 mg/ Nm <sup>3</sup>	30 mg/ Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/ Nm <sup>3</sup> [1]	500 mg/ Nm <sup>3</sup> [1]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup> [2]	350 mg/ Nm <sup>3</sup> [2] [3]

[1] 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gasolio.

[2] Il valore si considera rispettato se è utilizzato gasolio.

[3] 850 mg/Nm<sup>3</sup> fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio combustibile pesante.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≥1 + ≤5	>5
-------------------------------	---------	----



polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	300 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gasolio

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup> 30 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	30 mg/Nm <sup>3</sup> 20 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	500 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	350 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [1]	10 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup> 20 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	30 mg/Nm <sup>3</sup> 10 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	300 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	350 mg/Nm <sup>3</sup> 200 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [1]	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

### 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.



Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup> [4]

[1] 15-20 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.

[3] 1700 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).

[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	5 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	250 mg/Nm <sup>3</sup>	250 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [3] [4]	35 mg/Nm <sup>3</sup> [3] [4]

[1] 15-20 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas da altoforno.

[2] 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas naturale.

[3] 400 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.

[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]

[1] 100 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas naturale.

[2] 400 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo



periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 3	> 3
polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT) [1]	20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 3	> 3 - ≤ 5	> 5
polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	250 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	170 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm <sup>3</sup> 100 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT) [2]	20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 3	> 3 MW - ≤ 5	> 5
polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>



ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm <sup>3</sup> 100 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT) [2]	20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

#### 1.4. Impianti multicomcombustibile

1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente:

- assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante
- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili
- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.

1.4.2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato.

1.4.3. Per gli impianti multicomcombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 o, se più restrittivi, i seguenti:

- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nm<sup>3</sup>.
- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm<sup>3</sup>.

#### (2) Impianti di essiccazione

I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli.

#### (3) Motori fissi a combustione interna.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
-------------------------------	------





ossidi di azoto	[1]
monossido di carbonio	650 mg/Nm <sup>3</sup>
polveri	130 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 2000 mg/Nm<sup>3</sup> per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm<sup>3</sup> per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm<sup>3</sup> per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm<sup>3</sup> per gli altri motori a due tempi.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2] [3] [4]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup> [5]
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup> [6]

[1] In caso di motori diesel la cui costruzione é iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW.

[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW;

[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm<sup>3</sup> se il motore é diesel oppure a due tempi.

[4] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW se sono utilizzati combustibili liquidi diversi dal gasolio.

[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.

[6] 20 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2] [3]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup> [4]
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup> [5]

[1] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

[2] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori diesel alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.

[3] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:



- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm<sup>3</sup>;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm<sup>3</sup>.

I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.

[5] 20 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 10 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 5 MW.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	15 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 300 mg/Nm<sup>3</sup> per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalità a gas.

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

[3] 130 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	15 mg/Nm <sup>3</sup> [3]
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm<sup>3</sup> e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm<sup>3</sup>.

[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm<sup>3</sup> per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.



Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup> [1] 10 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3] [4] [5] 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup> 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup> 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT)	20 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [6]	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 10 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 20 MW.

[2] In caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW.

[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;

[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm<sup>3</sup> se il motore è diesel oppure a due tempi.

[5] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

[6] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup> [1] 10 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3] [4] 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup> 60 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
monossido di carbonio	240 mg/Nm <sup>3</sup>



	75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT)	20 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [5]	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 10 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW.

[2] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

[3] 225 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a  $\leq 1.200$  giri al minuto.

[4] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a  $\leq 1.200$  giri al minuto: 1.300 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm<sup>3</sup> se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm<sup>3</sup>;

- per i motori diesel a  $> 1.200$  giri al minuto: 750 mg/Nm<sup>3</sup>.

I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Potenza termica nominale installata (MW)	$\leq 3$	$> 3$
ossidi di azoto	500 mg/Nm <sup>3</sup>	450 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio	800 mg/Nm <sup>3</sup>	650 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT) [1]	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas e gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.



Potenza termica nominale (MW)	≤ 0,3	> 0,3 - ≤ 5	> 5
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup>	190 mg/Nm <sup>3</sup> [1] 150 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se > 1,5 MW	170 mg/Nm <sup>3</sup> 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo	130	130 [2]	60
monossido di carbonio	300 mg/Nm <sup>3</sup> 240 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	300 mg/Nm <sup>3</sup> [3] 190 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se > 1,5 MW	240mg/Nm <sup>3</sup> 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT) [4]	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [5]	4 mg/Nm <sup>3</sup>	4 mg/Nm <sup>3</sup>	4 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	4 mg/Nm <sup>3</sup>	4 mg/Nm <sup>3</sup>	4 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 170 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.

[2] 60 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW.

[3] 240 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.

[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 0,3 MW	> 0,3 - ≤ 5 MW	> 5 MW
ossidi di azoto	190 mg/Nm <sup>3</sup>	190 mg/Nm <sup>3</sup> [1] 150 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se > 1,5 MW	170 mg/Nm <sup>3</sup> 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
ossidi di zolfo	60 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup> [2]	40
monossido di carbonio	300 mg/Nm <sup>3</sup> 240 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	300 mg/Nm <sup>3</sup> [3] 190 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*] se > 1,5 MW	240mg/Nm <sup>3</sup> 95 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>



(COT) [4]			
ammoniaca [5]	2 mg/Nm <sup>3</sup>	2 mg/Nm <sup>3</sup>	2 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2 mg/Nm <sup>3</sup>	2 mg/Nm <sup>3</sup>	2 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 170 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.

[2] 40 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW.

[3] 240 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.

[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

#### (4) Turbine a gas fisse

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15 % (se la turbina a gas è accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	450 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2] [3]
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] 400 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 Nm<sup>3</sup>/h.

[2] 600 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato è gasolio.

[3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in proporzione all'aumento del rendimento.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup>
polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup> [2]

[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

[2] 20 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
-------------------------------	------



ossidi di azoto [1]	75 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	120 mg/Nm <sup>3</sup>
polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup> [2]

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

[2] 20 mg/Nm<sup>3</sup> per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto [1]	200 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	15 mg/Nm <sup>3</sup> [3] [4]

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

[2] 150 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo è gas naturale.

[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

[4] 130 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgia; 65 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto [1]	75 mg/Nm <sup>3</sup> [2]
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	15 mg/Nm <sup>3</sup> [3]

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

[2] 50 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas naturale.

[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 8	> 8 - ≤ 15	> 15 - ≤ 50
ossidi di azoto	180 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup>
carbonio organico totale (COT)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
[1]			
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione



Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 8	> 8 - ≤ 15	> 15 MW - ≤ 50
ossidi di azoto [1]	180 mg/Nm <sup>3</sup> 75 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	75 mg/Nm <sup>3</sup>	75 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup> 80 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	80 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	60 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	60 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	60 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT) [2]	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi, alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 8	> 8 - ≤ 15	> 15 - ≤ 50
ossidi di azoto [1]	75 mg/Nm <sup>3</sup>	75 mg/Nm <sup>3</sup>	75 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup> 80 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	80 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo	40 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	40 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]	40 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> [*]
carbonio organico totale (COT) [2]	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
ammoniaca [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

[\*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.





[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.



### **Allegato III**

#### **Parte IV-bis dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

#### **Parte IV-bis**

##### **Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili**

###### **1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:**

- a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
- b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
- d) Potenza termica nominale;
- e) Numero previsto di ore operative annue;
- f) Carico medio di processo;
- g) Data di messa in esercizio o, se tale data non é nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.
- h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.

###### **2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:**

- a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto;
- b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- d) Potenza termica nominale;
- e) Numero previsto di ore operative;
- f) Data di messa in esercizio o, se tale data non é nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018.



## **Allegato IV**

### **Appendice 4-bis dell'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006**

#### **Appendice 4-bis**

**Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione (punto 5-bis,2)**

- punti di emissione e origine delle relative emissioni;
- indice di disponibilità mensile delle medie orarie;
- numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione;
- valore limite per ciascun inquinante;
- concentrazioni medie rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformità;
- concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo:
  - tenore di O2 libero,
  - tenore di vapore acqueo,
  - temperatura dell'emissione,
  - stato di impianto (produttività),
  - portata;
- tipo e quantitativo di combustibili utilizzati;
- tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di tale impianto, inclusa la documentazione relativa ad ogni interruzione del normale funzionamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dati relativi alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20;
- dati relativi agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.



## Allegato V

### Parte III dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

#### Parte III

#### Valori di emissione

#### Sezione I

#### Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas

1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, i seguenti valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di cui all'eccezione prevista all'articolo 283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a  $50 \text{ mg/Nm}^3$ .

- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a  $50 \text{ mg/Nm}^3$  e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW.

- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW.

2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E' fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.

3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, è effettuato con frequenza triennale se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater.



## Sezione 2

### Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse

1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.

Potenza termica nominale MW	>0,15 + ≤1
polveri [1]	100 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale MW	>0,15 + >3
polveri [1]	50 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	525 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	650 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) [2]	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.

Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale MW	>0,15 + >3
polveri [1]	50 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	525 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) [2]	200 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.



Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale MW	>1 ÷ >3
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	650 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide.

Potenza termica nominale MW	>1 ÷ >3
polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

### Sezione 3

#### Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas

1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X devono rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm<sup>3</sup> e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.

	Motori a combustione interna	Turbine a gas	Altri impianti di combustione
carbonio organico totale (COT)	55 mg/Nm <sup>3</sup>	-	30 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di



riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.

	Motori a combustione interna	Turbine a gas	Altri impianti di combustione
carbonio organico totale (COT)	55 mg/Nm <sup>3</sup>		30 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	190 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	250 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	60 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	4 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 5% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.

	Motori a combustione interna	Turbine a gas	Altri impianti di combustione
carbonio organico totale (COT)	60 mg/Nm <sup>3</sup>	-	30 mg/Nm <sup>3</sup>
monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	190 mg/Nm <sup>3</sup>	60 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	200 mg/Nm <sup>3</sup>
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	4 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.

#### Sezione 4

##### Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti :

- UNI EN 13284-1;
- UNI EN 14792:2017;
- UNI EN 15058:2017;



- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 1911-1,2,3.

2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo.

3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico.

4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente.





## Allegato VI

### Parte II dell'allegato V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Parte II - Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

#### 1. Pompe.

1.1. Il gestore deve garantire una tenuta efficace delle pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione fino a 200°C, le quali contengano:

- sostanze di cui alla seguente tabella A1 per le sostanze della classe I in quantità superiore a 10 mg/kg,
- sostanze di cui alla seguente tabella A1, classi II e III, in quantità superiore a 50 g/kg,
- sostanze di cui alla seguente tabella C, in quantità superiore a 50 g/kg,

1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita l'efficace tenuta delle pompe, devono essere installati idonei sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di convogliamento ad impianti di abbattimento.

#### 2. Compressori.

2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto dei compressori utilizzati per i gas contenenti:

- sostanze di cui alla seguente tabella A1, classe I,
- sostanze di cui alla seguente tabella A1, classi II e III in quantità superiore a 50 g/kg,
- sostanze di cui alla seguente tabella C, in quantità superiore a 50 g/kg.

#### 3. Raccordi a flangia.

3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in cui vi defluiscono miscele contenenti sostanze di cui alla seguente tabella A1 o sostanze di cui alla seguente tabella C, devono essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta.

#### 4. Valvole.

4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta nel caso in cui siano attraversate da miscele contenenti:

- sostanze di cui alla seguente tabella A1, classe I,
- sostanze di cui alla seguente tabella A1, classi II e III, in quantità superiore a 50 g/kg,
- sostanze di cui alla seguente tabella C, in quantità superiore a 50 g/kg.



## 5. Campionamento.

5.1. I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche liquide devono essere incapsulati o dotati di dispositivi di bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo.

5.2. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere rimesso in circolo o completamente raccolto.

## 6. Caricamento.

6.1 Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere assunte speciali misure per il contenimento delle emissioni, come l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un impianto di abbattimento.

Tabella A1

### Classe I

- |   |  |
|---|--|
| - Asbeso (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite) | - Dibenzo(a,e)pirene                           |
| - Benzo(a)pirene  | - Dibenzo(a,h)pirene                           |
| - Berillio e i suoi composti espressi come Be                                   | - Dibenzo(a,i)pirene                           |
| - Dibenzo(a,h)antracene   | - Dibenzo(a,l)pirene                           |
| - 2-naftilammina e suoi sali  | - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) |
| - Benzo(a)antracene   | - Dimetilnitrosamina                           |
| - Benzo(b)fluorantene   | -  |
| - Benzo(j)fluorantene   | - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)                 |
| - Benzo(k)fluorantene   | - 5-Nitroacenaftene                            |
| - Dibenzo(a,h)acridina  | - 2-Nitronaftalene                             |
| - Dibenzo(a,j)acridina  | - 1-Metil-3-Nitro-1-Nitrosoguanidina           |

### Classe II

- |  |   |
|--|---|
| - Arsenico e suoi composti, espressi come As   | - Benzidina e suoi sali                         |
| - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr | - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali |
| - Cobalto e suoi composti, espressi come Co    | - Dietilsolfato                                 |
| - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali            | - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi sali             |
| - Dimetilsolfato                               | - Esametilfosforotriamide                       |
| - Etilenimmina                                 | - 2-Metilaziridina                              |
| - Nichel e suoi composti espressi come Ni (1)  | - Metil ONN Azossimetile Acetato                |
| - 4-aminobifenile e suoi sali                  | - Sulfallate                                    |
|  | - Dimetilcarbammoileloruro                      |
|  | - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali           |

(1) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.



### Classe III

- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2-propanolo
- Clorometil (Metil) Etere
- N,N-Dimetildrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometil etero
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido

### Tabella A2

#### CLASSE I

Policlorodibenzodiossine  
Policlorodibenzofurani

#### CLASSE II

Policlorobifenili  
Policlorotrifenili  
Policloronaftaleni

### Tabella B

#### CLASSE I

- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
  - Mercurio e suoi composti, espressi come Hg
  - Tallio e suoi composti, espressi come Tl
- (1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1

#### CLASSE II

- Selenio e suoi composti, espressi come Se
- Tellurio e suoi composti, espressi come Te
- Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere

#### CLASSE III

- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb
- Cianuri, espressi come CN
- Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr
- Manganese e suoi composti, espressi come Mn
- Palladio e suoi composti, espressi come Pd
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb
- Platino e suoi composti, espressi come Pt
- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO<sub>2</sub>
- Rame e suoi composti, espressi come Cu



- Rodio e suoi composti, espressi come Rh
- Stagno e suoi composti, espressi come Sn
- Vanadio e suoi composti, espressi come V

#### Tabella C

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Anisidina               | - Etere diglicidilico     |
| - Butilmercaptano         | - Etilacrilato            |
| - Cloropirina             | - Etilenimina             |
| - Diazometano             | - Etilemercaptano         |
| - Dicloroacetilene        | - Isocianati              |
| - Dinitrobenzene          | - Metilacrilato           |
| - Dinitrocresolo          | - Nitroglicerina          |
| - Esaclorobutadiene       | - Perclorometilmercaptano |
| - Esaclorociclopentadiene | - 1,4-diossano            |
| - Esafluoroacetone        |                           |

